

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

109ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 5 APRILE 1977

(Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente CATELLANI,
indi del vice presidente VALORI

INDICE

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO

Rinvio del termine per la presentazione della relazione sul *Doc. IV, n. 22*:

PRESIDENTE Pag. 4727, 4728
VENANZI (PCI) 4727

CONSIGLI REGIONALI

Trasmissione di voti 4684

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 4683
Deferimento a Commissioni permanenti in sede deliberante 4683
Deferimento a Commissioni permanenti in sede referente 4683
Inserimento nell'ordine del giorno del disegno di legge n. 591:
PRESIDENTE 4684
ORLANDO (DC) 4684
Presentazione di relazione 4684
Trasmissione dalla Camera dei deputati . 4683

Discussione e approvazione:

« Adesione all'Accordo istitutivo della Banca interamericana di sviluppo (BID), adottato a Washington l'8 aprile 1959, nonchè ai relativi emendamenti e loro esecuzione » (591) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):

CALAMANDREI (PCI) Pag. 4687
FOSCHI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri 4685
ORLANDO (DC), relatore 4685, 4686

« Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche » (335-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):

* GIACALONE (PCI) 4709
* PANDOLFI, ministro delle finanze 4713
PAZIENZA (DN-CD) 4705
SEGNANA (DC), relatore 4703, 4711

Seguito della discussione e approvazione con modificazioni:

« Provvedimenti urgenti per la stipulazione delle convenzioni uniche per il personale sanitario e per l'avvio della riforma

sanitaria » (202), d'iniziativa del senatore
Del Nero e di altri senatori:

BALBO (Misto-PLI)	Pag. 4690, 4699
BALDI (DC), relatore	4689 e <i>passim</i>
CRAVERO (DC)	4695, 4697
DAL FALCO, ministro della sanità	4689 e <i>passim</i>
DEL NERO (DC)	4689, 4697
MERZARIO (PCI)	4693
* OSSICINI (Sin. Ind.)	4699
* PINTO (PRI)	4689 e <i>passim</i>
RAMPA (DC)	4701

INTERROGAZIONI

Annunzio Pag. 4728

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA

DI MARTEDÌ 19 APRILE 1977 4732

PER LE FESTIVITÀ PASQUALI

PRESIDENTE 4728

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.

Presidenza del vice presidente CATELLANI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16).

Si dia lettura del processo verbale.

BALBO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Annunzio di disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati

PRESIDENTE. Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

CAROLLO ed altri. — « Modificazioni alle norme concernenti la produzione e il commercio della margarina, dei grassi idrogenati alimentari e dei grassi alimentari solidi diversi dal burro e dai grassi suini » (Approvato dalla 6ª Commissione permanente del Senato e modificato dalla 6ª Commissione permanente della Camera dei deputati) (107-B);

« Elevazione del contingente delle unità di leva per l'incorporamento nel Corpo degli agenti di custodia quali volontari ausiliari » (625).

Annunzio di presentazione di disegni di legge

PRESIDENTE. A norma dell'articolo 71, secondo comma, della Costituzione, è stato presentato il seguente disegno di legge:

Iniziativa popolare. — « Modalità di votazione dei cittadini residenti o dimoranti all'estero » (626).

È stato inoltre presentato il seguente disegno di legge di iniziativa dei senatori:

FERRALASCO, DALLE MURA e LABOR. — « Provvedimenti a favore dei lavoratori marginali in agricoltura » (627).

Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede deliberante

PRESIDENTE. I seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede deliberante:

alla 2ª Commissione permanente (Giustizia):

« Elevazione del contingente delle unità di leva per l'incorporamento nel Corpo degli agenti di custodia quali volontari ausiliari » (625), previo parere della 4ª Commissione;

alla 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

« Attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee (73/23/CEE) relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione » (536), previo parere della Giunta per gli affari delle Comunità europee.

Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede referente

PRESIDENTE. I seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede referente:

alla 4ª Commissione permanente (Difesa):

BOLDRINI Arrigo ed altri. — « Promozione al grado superiore, a titolo onorifico, degli

ufficiali e sottufficiali che hanno partecipato alla Lotta di liberazione nazionale, in Italia e all'estero, e hanno avuto, oltre al riconoscimento della qualifica di partigiano combattente, anche quella gerarchica del grado per attività partigiana » (583), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

SEGNANA ed altri. — « Adeguamento economico e giuridico delle pensioni di guerra indirette » (539), previ pareri della 1ª, della 4ª, della 5ª e della 11ª Commissione;

VETTORI e SALVATERRA. — « Adeguamento giuridico-normativo dei trattamenti pensionistici di guerra » (574), previ pareri della 1ª, della 4ª, della 5ª e della 11ª Commissione;

alla 11ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale):

Deputato CRESCO ed altri. — « Modifica della legge 18 aprile 1962, n. 230, in materia di disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato » (595), previ pareri della 2ª e della 7ª Commissione.

Annunzio di presentazione di relazione

P R E S I D E N T E . A nome della 3ª Commissione permanente (Affari esteri), il senatore Boggio ha presentato la relazione sul disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note, con Allegato, concernente la modifica dell'articolo 29 della Convenzione consolare tra l'Italia e la Gran Bretagna del 1º giugno 1954, effettuata a Roma il 29 dicembre 1970 » (425).

Annunzio di voti trasmessi dalle Regioni Abruzzo, Lombardia, Marche, Toscana e Umbria

P R E S I D E N T E . Sono pervenuti al Senato voti delle Regioni Abruzzo, Lombardia, Marche, Toscana e Umbria.

Tali voti sono stati trasmessi alle Commissioni competenti per materia.

Inserimento nell'ordine del giorno del disegno di legge n. 591

O R L A N D O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

O R L A N D O . A nome della Commissione affari esteri chiedo, a norma dell'articolo 56, quarto comma, del Regolamento, l'inserimento nell'ordine del giorno con relazione orale del disegno di legge: « Adesione all'Accordo istitutivo della Banca interamericana di sviluppo (BID), adottato a Washington l'8 aprile 1959, nonché ai relativi emendamenti e loro esecuzione » (591).

P R E S I D E N T E . Non facendosi osservazioni, la richiesta del senatore Orlando s'intende accolta.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Adesione all'Accordo istitutivo della Banca interamericana di sviluppo (BID), adottato a Washington l'8 aprile 1959, nonché ai relativi emendamenti e loro esecuzione » (591)** (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

P R E S I D E N T E . Procediamo pertanto alla discussione del disegno di legge: « Adesione all'Accordo istitutivo della Banca interamericana di sviluppo (BID), adottato a Washington l'8 aprile 1959, nonché ai relativi emendamenti e loro esecuzione », già approvato dalla Camera dei deputati e sul quale il relatore riferirà oralmente.

Avverto che da parte della Commissione è stato presentato un ordine del giorno. Se ne dia lettura.

P A L A , segretario:

Il Senato,

in considerazione della molteplicità degli impegni finanziari assunti dal nostro

paese in sede internazionale, variamente articolati in iniziative affidate ad organismi autonomi;

considerata l'opportunità che tali impegni vengano coordinati ed ispirati alle direttive di politica estera, con particolare riguardo a quelle attinenti alla cooperazione con i paesi in via di sviluppo;

considerata la necessità che il Parlamento venga informato al riguardo,

invita il Governo ad assumere conseguenti iniziative di coordinamento, promuovendo un più adeguato funzionamento del Comitato interministeriale per la politica economica internazionale, quale organismo più qualificato a corrispondere alle esigenze descritte.

9 591. 1

LA COMMISSIONE

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il relatore.

O R L A N D O , relatore. Il disegno di legge all'esame prevede l'adesione dell'Italia all'accordo istitutivo della Banca interamericana di sviluppo, adottato a Washington l'8 aprile 1959. Si tratta di una presenza estremamente importante per il nostro paese dal momento che questa banca ha per compito quello di contribuire all'accelerazione del processo di sviluppo economico dei paesi membri individualmente e collettivamente.

L'Italia deve parteciparvi con un contributo così suddiviso: 61 milioni e mezzo di dollari per il capitale interregionale, di cui 10 milioni e mezzo da versare effettivamente ed il resto a chiamata; altri 61 milioni di dollari e mezzo destinati al fondo per le operazioni speciali da versare per intero.

Il disegno di legge, predisposto dal Ministero degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro e del commercio con l'estero, è stato già approvato dalla Camera dei deputati; una volta approvata questa legge, lo strumento di ratifica sarà depositato a Washington ed il nostro paese potrà procedere al versamento del contributo.

Si tratta di fare in modo che il nostro paese possa partecipare alla prima riunione dei governatori e possa adempiere ai suoi compiti istituzionali anche in relazione al fatto che alla fine di maggio scade il termine ultimo per l'ingresso dell'Italia, termine che è stato già oggetto di due proroghe. Naturalmente il fatto della ritardata ratifica si deve anzitutto allo scioglimento anticipato della passata legislatura che ha impedito di osservare i tempi stabiliti da quella convenzione di Madrid del dicembre 1974, che ha aperto a paesi non legati dal patto regionale latino-americano l'ammissione ufficiale alla Banca interamericana di sviluppo.

In sede di discussione alla Camera, e più ancora in sede di discussione alla 3ª Commissione del Senato nella riunione avvenuta questa mattina, si è rilevata l'opportunità, in considerazione del fatto che numerose sono le partecipazioni dell'Italia ad organismi di sviluppo che riguardano le aree regionali dei vari paesi, a cominciare da quelle latino-americana ed asiatica, che il Governo coordini questi interventi. La stessa opportunità è stata evidenziata anche nel corso di una riunione della stessa 3ª Commissione dedicata all'esame del progetto di legge per la assicurazione e il finanziamento dei crediti all'estero.

In considerazione di ciò la 3ª Commissione ha unanimemente proposto un ordine del giorno che sottoponiamo all'esame dell'Assemblea.

Chiedo, quindi, un voto favorevole all'approvazione del disegno di legge per consentire al nostro paese la immediata partecipazione alla Banca interamericana di sviluppo.

P R E S I D E N T E . Non essendovi iscritti a parlare in sede di discussione generale, do la parola al rappresentante del Governo.

F O S C H I , sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Signor Presidente, onorevoli colleghi, condivido pienamente le motivazioni addotte dal relatore senatore Orlando anche per quanto attiene all'urgenza del-

la ratifica e ringrazio il Senato per aver aderito a questo invito. Non sfugge a nessuno l'importanza del provvedimento ed anche l'importanza dei nostri rapporti politici ed economici con i paesi dell'America latina cui è rivolta l'attività della Banca interamericana di sviluppo. Vorrei soltanto sottolineare che la nostra presenza in favore di quei paesi è stata e continua ad essere, sia sul piano bilaterale che su quello multilaterale, di grande rilievo ed anche sul piano finanziario sono state raggiunte delle intese: fin dal 1967 l'IMI e la Mediobanca hanno stipulato una speciale convenzione con il Banco centroamericano d'integrazione economica ed anche recentemente abbiamo avuto ulteriori sollecitazioni ad accrescere questa nostra presenza. Del resto l'Italia è diventata nel corso del 1975 il secondo fornitore non regionale dei paesi dell'America latina e addirittura per alcuni periodi ha mantenuto il primo posto.

Ritengo che sia utile sottolineare che siamo stati i primi, come paese industrializzato, a concedere alla Banca interamericana di sviluppo prestiti obbligazionari fino dal 1962. Purtroppo rischiamo di essere gli ultimi a perfezionare questa nostra adesione.

Per quanto attiene all'ordine del giorno presentato unanimemente dalla Commissione affari esteri questa mattina e firmato dal senatore Orlando, desidero dichiarare che il Governo è pienamente favorevole al suo contenuto; intendiamo approfondire con la massima sollecitudine le possibilità che si offrono di una istituzionalizzazione del Comitato interministeriale per la politica economica internazionale quale organo più idoneo per assicurare il necessario coordinamento delle varie attività e iniziative dello Stato in campo internazionale suscettibili di avere riflessi sull'economia nazionale.

Raccomando quindi la ratifica dell'accordo e dichiaro il consenso del Governo sull'ordine del giorno.

P R E S I D E N T E . Senatore Orlando, come lei ha udito, il Governo ha accettato l'ordine del giorno; insiste per la votazione?

O R L A N D O . Non insisto.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

P A L A , segretario:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire all'Accordo istitutivo della Banca interamericana di sviluppo (BID), adottato a Washington l'8 aprile 1959 (nel testo comprensivo degli emendamenti anteriori al marzo 1975), nonchè agli emendamenti adottati a Santo Domingo il 4 marzo 1975.

(È approvato).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo indicato all'articolo precedente, nonchè ai relativi emendamenti a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità, rispettivamente agli articoli XV, sezione 2, e XII, lettera c), dell'Accordo stesso.

(È approvato).

Art. 3.

La quota di sottoscrizione italiana al capitale interregionale è di dollari USA 61.595.886 e la contribuzione al Fondo per le operazioni speciali è di dollari USA 61.595.886, come indicato nell'Accordo; in totale dollari USA 123.191.772 del peso e del titolo in vigore alla data del 18 ottobre 1973, versabili in tre annualità, per gli anni 1976, 1977 e 1978.

(È approvato).

Art. 4.

Al fine di effettuare i versamenti relativi alla quota di partecipazione di cui al precedente articolo 3, il Ministero del tesoro è autorizzato ad avvalersi dell'Ufficio italiano dei cambi.

(È approvato).

Art. 5.

In corrispondenza di ciascun versamento effettuato dall'UIC, il Ministro del tesoro è autorizzato a rilasciare in contropartita al detto ufficio certificati speciali di credito, fino alla concorrenza del controvalore in lire italiane del predetto importo complessivo di dollari USA 123.191.772, del peso e del titolo ed al tasso di cambio del 18 ottobre 1973, ripartiti in corrispondenza di ciascun versamento.

(È approvato).

Art. 6.

I certificati speciali di credito sono ammortizzabili in dieci anni a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della loro emissione e fruttano l'interesse dell'1 per cento annuo, pagabile, in rate semestrali posticipate, il 1° gennaio ed il 1° luglio di ogni anno.

Con decreto del Ministro del tesoro saranno stabiliti i tagli, le caratteristiche ed ogni altra condizione dei certificati di credito ed il relativo piano di ammortamento.

Tali certificati e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi.

Il Ministro del tesoro è, altresì, autorizzato a disporre, con separato decreto, la corresponsione dell'interesse dell'1 per cento sulle somme versate dall'Ufficio italiano dei cambi alla Banca interamericana di sviluppo per il periodo di tempo compreso tra la data di ciascun versamento da parte dell'Ufficio stesso e quella della emissione dei relativi certificati.

(È approvato).

Art. 7.

I rapporti derivanti dall'esecuzione della presente legge saranno regolati con apposita convenzione da stipularsi dal Ministro

del tesoro con l'Ufficio italiano dei cambi e da approvarsi con decreto del Ministro stesso.

(È approvato).

Art. 8.

All'onere relativo al pagamento degli interessi di cui al precedente articolo 6, valutato in lire 270.400.000 per l'anno finanziario 1977, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Art. 9.

La Banca interamericana di sviluppo, per tutto quanto attiene all'attuazione dell'Accordo di cui all'articolo 1, comunicherà con il Ministro del tesoro, ai sensi e per gli effetti dell'articolo XIV, sezione 3 dell'Accordo medesimo.

(È approvato).

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

C A L A M A N D R E I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C A L A M A N D R E I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, la parte comunista vede in questo accordo uno strumento internazionale dotato di costruttive potenzialità, rivolto com'è, nei suoi fini istituzionali, a fornire risorse finanziarie per il progresso economico e sociale dei paesi della America latina con la partecipazione anche di paesi esterni alla regione latino-americana, partecipazione che appare tanto più rispon-

dente agli interessi dell'Italia se si considerano la presenza già diffusa e le possibilità di sviluppo ulteriore dell'iniziativa imprenditoriale, del lavoro e della tecnica italiana in quell'area.

Nel dichiarare il nostro voto favorevole all'adesione dell'Italia all'accordo, noi sottolineiamo però ancora una volta in questa occasione una preoccupazione ed una richiesta, espresse del resto largamente da quanto diceva prima l'onorevole relatore, riscontrate nell'ordine del giorno che la 3ª Commissione ha formulato, con una convergenza di punti di vista democratici a cui la nostra parte ha dato il proprio contributo determinante: una preoccupazione ed una richiesta raccolte in qualche misura anche dal rappresentante del Governo nelle sue dichiarazioni un momento fa.

La preoccupazione è, onorevoli colleghi, che una materia qual è la politica estera economica dell'Italia — certo profondamente articolata nei suoi vari aspetti e strumenti finanziari, commerciali, di cooperazione, e non di meno altrettanto profondamente unificata nei suoi termini oggettivi dalla dimensione d'insieme che le è propria e dalla funzione vitale che essa nel suo insieme rappresenta oggi più che mai per le sorti dell'economia nazionale — venga gestita in modo dispersivo per canali skoordinati se non addirittura discordanti, come fa temere sempre di più, onorevoli colleghi, il frammentarsi dell'esame e delle discussioni parlamentari su problemi centrali e comuni di tale materia in sedi contemporanee ma settorializzate l'una rispetto all'altra, come questa dell'adesione all'accordo per la Banca interamericana, o come la discussione del disegno di legge presentato dal Ministro del commercio estero e all'esame in sede deliberante della Commissione finanze e tesoro di questo ramo, mentre nell'altro ramo continua a trascinarsi la definizione del nuovo assetto della legge n. 1222, e senza che una qualsiasi connessione sia stata finora considerata tra tutti questi problemi e quelli della riconversione e ristrutturazione all'interno, o quelli della politica economica dell'Italia nella Comunità europea e nel contesto Nord-Sud. A quest'ultimo proposito vor-

rei far notare, onorevole Sottosegretario, che alcuni tra i paesi caraibici membri della Banca interamericana sono anche membri della convenzione di Lomé, e ciò crea un ulteriore intreccio di realtà e di processi che non possono essere lasciati gli uni separati dagli altri nella loro gestione.

La richiesta che sempre più urgente nasce, dinanzi a questo complesso di problemi e alla preoccupazione di una loro gestione skoordinata, tende — come dice l'ordine del giorno presentato dalla Commissione — a superare la dispersione mediante iniziative di coordinamento da assumere in ordine all'impegno della politica estera economica a livello governativo e nel rapporto tra il Governo ed il Parlamento. Al di là della indicazione ed attivazione di organismi appositi come quello del CIPES, ciò a cui la nostra richiesta principalmente guarda, onorevoli colleghi ed onorevole Sottosegretario, è l'esigenza che, in questo come in ogni settore rilevante delle decisioni attinenti allo sviluppo dell'economia nazionale, o piuttosto, in questo momento, attinenti in primo luogo alla sua ripresa, al superamento della sua crisi attuale, possano determinarsi scelte sostenute da una volontà politica univoca e coerente, e come tale da una volontà politica capace di operare con efficacia nell'interesse del nostro paese.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

« Provvedimenti urgenti per la stipulazione delle convenzioni uniche per il personale sanitario e per l'avvio della riforma sanitaria » (202), d'iniziativa del senatore Del Nero e di altri senatori

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Provvedimenti urgenti per la stipulazione delle convenzioni uniche per il

personale sanitario e per l'avvio della riforma sanitaria », d'iniziativa del senatore Del Nero e di altri senatori.

Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il parere sugli ordini del giorno.

BALDI, *relatore*. Sono favorevole all'ordine del giorno n. 2 e, ovviamente, a quello della Commissione.

DALFALCO, *ministro della sanità*. Sono favorevole ad entrambi gli ordini del giorno.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 1?

BALDI, *relatore*. Non insisto.

PRESIDENTE. Senatore Del Nero, insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 2?

DEL NERO. Non insisto.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli nel testo proposto dalla Commissione. Si dia lettura dell'articolo 1.

PALA, *segretario*:

Art. 1.

Fino all'attuazione di quanto previsto all'ultimo comma dell'articolo 12-bis del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, gli enti anche previdenziali e le casse mutue, anche aziendali, che gestiscono forme di assistenza contro le malattie, nonché quelli che gestiscono forme di assicurazione contro le malattie professionali e infortuni sul lavoro, sono tenuti ad uniformarsi, per la disciplina dei rapporti con i medici generici, con gli specialisti esterni, con i medici ambulatoriali, con i farmacisti, con i biologi e con gli appartenenti alle categorie sanitarie ausiliarie, alle convenzioni nazionali uniche stipulate ai sensi della presente legge.

I comuni o loro consorzi nell'erogazione dell'assistenza sanitaria di loro competenza possono avvalersi delle convenzioni nazionali uniche stipulate ai sensi della presente legge.

PRESIDENTE. Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

PALA, *segretario*:

Al primo comma, undicesima riga, dopo la parola: « rapporti » inserire l'altra: « convenzionali ».

1.1 BALDI, *relatore*

Sopprimere l'ultimo comma.

1.2 BALDI, *relatore*

Sopprimere l'ultimo comma.

1.3 PINTO

Sopprimere l'ultimo comma.

1.5 BALBO

In via subordinata all'emendamento 1.3 anteporre all'ultimo comma le parole: « In caso di impossibilità a coprire i posti di medico condotto o di ufficiale sanitario ».

1.4 PINTO

BALDI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALDI, *relatore*. Gli emendamenti 1.1 e 1.2 si illustrano da sè.

PINTO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PINTO. Signor Presidente, ho già illustrato l'emendamento 1.3 stamattina nel corso del mio intervento in Aula. Ricordo comunque che l'emendamento si riferisce al-

l'ultimo comma dell'articolo 1, che pone in discussione l'istituto del medico condotto, per cui propongo di sopprimere tale comma. Quanto all'emendamento 1.4, l'ho presentato in via subordinata e quindi esso cadrebbe se venisse approvato il primo emendamento.

B A L B O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B A L B O . Signor Presidente, l'emendamento 1.5 è identico agli emendamenti 1.2 e 1.3. L'ho illustrato questa mattina durante il mio intervento e credo sia superfluo ripetermi.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

B A L D I , *relatore*. Signor Presidente, non posso non essere favorevole agli emendamenti 1.3 e 1.5 identici al mio emendamento 1.2.

D A L F A L C O , *ministro della sanità*. Concordo con il parere del relatore e dichiaro di essere favorevole anche all'emendamento 1.1.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal relatore. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dal relatore, identico all'emendamento 1.3 presentato dal senatore Pinto e all'emendamento 1.5 presentato dal senatore Balbo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

L'emendamento 1.4, presentato in via subordinata dal senatore Pinto, è pertanto precluso.

Metto ai voti l'articolo 1 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2. Se ne dia lettura.

P A L A , *segretario*:

Art. 2.

Entro il 31 marzo 1977, i Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, d'intesa con le Regioni e sentite le confederazioni sindacali nazionali dei lavoratori dipendenti e autonomi, stipulano con le organizzazioni sindacali a carattere nazionale più rappresentative di ciascuna delle categorie di cui all'articolo 1, o che hanno firmato i precedenti accordi, convenzioni nazionali uniche per la disciplina normativa e del trattamento economico delle categorie medesime.

Le federazioni e gli ordini nazionali, nonché i collegi professionali, partecipano alle trattative per la stipula delle convenzioni riguardanti le rispettive categorie, limitatamente agli aspetti di carattere deontologico e attinenti alla tutela della dignità e del decoro della professione nonché agli adempimenti che saranno ad essi affidati dalle stesse convenzioni.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

P A L A , *segretario*:

Alla prima riga sostituire le parole: « Entro il 31 marzo 1977 » con le altre: « Entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge ».

2.1

BALDI, *relatore*

B A L D I , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B A L D I , *relatore*. Signor Presidente, poichè la data del 31 marzo 1977 è ormai superata, credo sia opportuno prevedere il termine di un mese dal momento dell'entra-

ta in vigore della legge: il Governo avrà così il tempo per provvedere a quanto richiesto.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

D A L F A L C O , *ministro della sanità.*
Sono favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal relatore. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3: Se ne dia lettura.

P A L A , *segretario:*

Art. 3.

Per le categorie sanitarie le convenzioni uniche devono prevedere:

1) la disciplina unitaria dei rapporti convenzionali che ciascun sanitario può stipulare con gli enti e casse mutue. Sarà in particolare fissato il numero massimo globale degli assistiti per ciascun medico generico e pediatra di libera scelta a ciclo di fiducia, salvo il diritto ad esercitare libere attività professionali compatibili; saranno altresì istituiti elenchi unici per i medici generici, per i pediatri, per gli specialisti convenzionati esterni e per gli specialisti ambulatoriali, tenuti ed aggiornati dagli ordini provinciali dei medici, sulla base delle domande dei singoli medici. Avranno diritto all'iscrizione negli elenchi unici anche i medici aventi residenza in altra provincia, secondo le modalità che verranno fissate nelle convenzioni. Eventuali deroghe al massimale degli assistiti dovranno essere auto-

rizzate dalle Regioni in relazione a particolari situazioni locali indicate dalle convenzioni nazionali;

2) la disciplina delle incompatibilità e delle limitazioni del rapporto convenzionale rispetto ad altre attività mediche, al fine di favorire la migliore distribuzione del lavoro sanitario e la qualificazione delle prestazioni;

3) l'incompatibilità con qualsiasi forma di cointeressenza diretta o indiretta con le case di cura private e con le farmacie esistenti nella regione, nonché con qualsiasi rapporto di interesse con le industrie farmaceutiche;

4) il rapporto ottimale medico-assistibili per la medicina generale e pediatrica di libera scelta, al fine di determinare il numero dei medici generici e dei pediatri che possono essere convenzionati in ogni comune o raggruppamento comunale, fatto salvo il principio del reale diritto di libera scelta del medico anche per i lavoratori autonomi;

5) la differenziazione del trattamento economico a seconda della quantità e qualità del lavoro prestato in relazione alle funzioni esercitate di diagnosi, cura e medicina preventiva: saranno fissate a tal fine tariffe socio-sanitarie costituite, per i medici generici, da un compenso globale annuo per assistito che terrà conto dell'anzianità di laurea del medico; e, per gli specialisti, da distinti compensi commisurati alle ore di lavoro prestato negli ambulatori pubblici e al tipo e numero delle prestazioni effettuate presso gli ambulatori convenzionati esterni. Per i pediatri di libera scelta potranno essere previste nell'interesse dell'assistenza forme integrative di remunerazione. Saranno altresì disciplinati i sistemi di adeguamento delle tariffe socio-sanitarie nonché le forme di previdenza a favore dei sanitari convenzionati con onere a carico degli enti mutualistici e degli stessi medici.

Per l'assistenza medico-generica erogata ai coltivatori diretti, agli artigiani ed ai commercianti sarà stabilita una tariffa differenziata tenendo conto dell'indice medio nazionale di frequenza delle visite mediche per ciascun assistito registrato nell'anno 1975 tra

le casse mutue che erogano l'assistenza stessa;

6) le forme di controllo sull'attività dei sanitari convenzionati nonché le ipotesi di infrazione da parte dei sanitari agli obblighi derivanti dalla convenzione, le conseguenti sanzioni e il procedimento per la loro irrogazione, salvaguardando il principio della contestazione degli addebiti e determinando la composizione delle Commissioni di disciplina che saranno formate da sanitari delle categorie interessate, in rappresentanza rispettivamente della Regione e degli altri enti interessati, da una parte; e degli ordini provinciali e dei sindacati medici, dall'altra;

7) le forme di incentivazione in favore dei sanitari convenzionati residenti in zone particolarmente disagiate, anche allo scopo di realizzare una migliore distribuzione territoriale dei medici;

8) le modalità per assicurare l'aggiornamento professionale dei sanitari convenzionati;

9) la completa unificazione per tutti gli enti e casse mutue degli adempimenti amministrativi cui è tenuto il sanitario convenzionato.

10) in attesa che un'equa distribuzione dei medici assicuri eguale assistenza su tutto il territorio, dovranno comunque essere garantite le prestazioni attualmente in atto.

Le convenzioni non dovranno prevedere alcun maggiore onere con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1978.

Le convenzioni uniche devono prevedere una disciplina per quanto possibile uniforme degli istituti normativi comuni a tutte le categorie mediche e devono tendere in generale a realizzare una regolamentazione unitaria del lavoro medico nell'ambito delle strutture dell'istituendo servizio sanitario nazionale.

I criteri di cui ai commi precedenti si estendono alle convenzioni uniche per le categorie non mediche indicate all'articolo 1, in quanto applicabili.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

P A L A , segretario:

Al punto 1), undicesima riga, dopo la parola: « specialisti » inserire le altre: « e generici ».

3.3 **BALDI, relatore**

Al punto 1), ventesima riga, dopo la parola: « Regioni » inserire le altre: « ovvero dalle Province autonome di Trento e Bolzano ».

3.5 **BALDI, relatore**

Sopprimere il punto 2).

3.1 **PINTO**

Sopprimere il punto 4).

3.2 **PINTO**

Al punto 5), nona riga, dopo la parola: « specialisti » inserire le altre: « e generici ambulatoriali ».

3.4 **BALDI, relatore**

B A L D I , relatore. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B A L D I , relatore. Gli emendamenti 3.3, 3.5 e 3.4 credo non abbiano bisogno di delucidazioni.

P I N T O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* **P I N T O .** Signor Presidente, già in sede di discussione generale ho illustrato gli emendamenti 3.1 e 3.2. Voglio comunque ribadire il mio punto di vista. Anzitutto propongo la soppressione del punto 2) dell'articolo 3 perchè si prevede la incompatibilità, che a mio giudizio costituisce l'inizio della deprofessionalizzazione del medico e quindi della burocratizzazione della medicina.

Per quanto riguarda il punto 4) dello stesso articolo, ne propongo la soppressione perchè, stabilendo il rapporto ottimale tra medici ed assistibili, si introduce in pratica il

numero chiuso nel campo del lavoro, mantenendo invece il numero aperto nelle università.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

B A L D I , relatore. La Commissione è contraria, anche per le ragioni che il Ministro ha esposto diffusamente stamane, agli emendamenti 3.1 e 3.2 del senatore Pinto.

D A L F A L C O , ministro della sanità. Sono d'accordo sugli emendamenti presentati dal relatore. Sono invece contrario agli emendamenti del senatore Pinto anche per quanto ho detto stamane, cioè perchè non ritengo che qui sia messa in discussione la questione generale delle incompatibilità.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 3.3, presentato dal relatore ed accettato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.5, presentato dal relatore ed accettato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.1.

M E R Z A R I O . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M E R Z A R I O . Signor Presidente, i commi dell'articolo 3 che il collega Pinto propone di sopprimere sono, a nostro giudizio, tra i più caratterizzanti del disegno di legge. Proprio per l'importanza che acquistano le norme sulla incompatibilità, il Gruppo comunista vota contro le proposte del senatore Pinto.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dal senatore Pinto, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.2, presentato dal senatore Pinto, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.4, presentato dal relatore ed accettato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

P A L A , segretario:

Art. 4.

Gli enti e le casse mutue indicati all'articolo 1 sono tenuti ad adottare le convenzioni nazionali uniche entro 30 giorni dalla notificazione delle convenzioni stesse da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Le deliberazioni adottate dagli organi di amministrazione degli enti e casse mutue ai sensi del primo comma debbono essere comunicate ai Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e del tesoro.

Le normative e gli accordi vigenti presso ciascun ente o cassa mutua alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia dalla data delle deliberazioni che recepiscono le corrispondenti convenzioni nazionali uniche.

(È approvato).

Art. 5.

Gli enti e le casse mutue indicati all'articolo 1 sono tenuti ad adottare, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge, i provvedimenti occorrenti per estendere la durata dell'assistenza sanitaria da 180 giorni all'intero anno.

(È approvato).

Art. 6.

Nel caso di mancata osservanza del disposto del primo comma dell'articolo 4 e di quello dell'articolo 5, i collegi dei sindaci o dei revisori dei conti degli enti e casse mutue danno immediata notizia ai Ministeri vigilanti per l'adozione degli interventi, anche sostitutivi, che si rendessero necessari e per l'eventuale applicazione a carico dei responsabili delle sanzioni previste dall'articolo 15 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386.

È nullo ad ogni effetto qualsiasi atto stipulato dagli enti e casse mutue di cui all'articolo 1 con organizzazioni professionali o sindacali delle categorie contemplate dalla presente legge per la disciplina dei rapporti convenzionali degli appartenenti alle categorie medesime.

È altresì nulla qualsiasi convenzione tra gli enti e casse mutue e singoli appartenenti alle categorie professionali di cui all'articolo 1 che non sia conforme alle clausole delle convenzioni nazionali uniche stipulate ai sensi della presente legge.

(È approvato).

Art. 7.

Sono abrogati il sesto comma dell'articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17

agosto 1974, n. 386, l'articolo 8 della legge 21 febbraio 1963, n. 244, ed ogni altra disposizione di legge o regolamento incompatibile con quelle della presente legge.

Gli ordini e collegi professionali sono tenuti a dare esecuzione ai compiti che saranno ad essi demandati dalle convenzioni uniche. Sono, altresì, tenuti a valutare sotto il profilo deontologico i comportamenti degli iscritti agli albi professionali, che si siano resi inadempienti agli obblighi convenzionali, indipendentemente dalle sanzioni applicabili a norma di convenzione.

In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma precedente, il Ministro della sanità, su proposta della Regione interessata, nomina un commissario straordinario, scelto tra gli iscritti nell'albo della provincia, per il compimento degli atti dovuti.

(È approvato).

Art. 8.

Il quinto comma dell'articolo 7 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, così come modificato dalla legge di conversione 17 agosto 1974, n. 386, è sostituito dal seguente:

« Per i medici ospedalieri l'attività libero-professionale e per servizi convenzionati è disciplinata dagli accordi nazionali stipulati ai sensi dell'articolo 40 della legge 12 febbraio 1968, n. 132. Tali accordi debbono anche disciplinare l'importo complessivo dei proventi dovuti a titolo di compartecipazione per la predetta attività, determinando le diverse percentuali massime che gli stessi potranno raggiungere in relazione rispettivamente al trattamento economico dei medici a tempo pieno e a quello dei medici a tempo definito, nonché i limiti del plus-orario ».

(È approvato).

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Pinto è stato presentato un articolo aggiuntivo. Se ne dia lettura.

P A L A , segretario.

Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

Art.

« Ai medici ospedalieri con funzioni di diagnosi e cura con rapporto di lavoro a tempo definito è consentito al di fuori dell'orario ordinario l'esercizio professionale nelle case di cura private ».

8.0.1

PINTO

P I N T O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* P I N T O . Molto brevemente. È un articolo che si riferisce alla nota questione dell'articolo 43 della legge ospedaliera, che prevede l'obbligo per i medici ospedalieri di non prestare servizio presso le case di cura private. Vorrei ripristinare questa norma in considerazione del fatto che gli ospedali non hanno provveduto ad approntare i reparti previsti, nello stesso articolo 43, per i medici ospedalieri a tempo definito in modo da poter consentire loro di svolgere libera attività professionale nell'ospedale al di fuori dell'attività pubblica.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

C R A V E R O . La proposta di emendamento del senatore Pinto riguarda espressamente quanto disciplinato dall'articolo 43 della legge n. 132, e cioè l'attività libero-professionale dei medici a tempo definito. Poiché proprio in questi giorni sta iniziando alla Camera la discussione del disegno di legge di riforma sanitaria, che all'articolo 22 tratta compiutamente dell'attività libero-professionale *intra moenia* ed *extramuraria* dei medici ospedalieri, vorrei cortesemente invitare il collega ed amico senatore Pinto a ritirare questo emendamento, tenendo conto

del fatto che quanto prima tutta questa materia sarà disciplinata nel testo di legge. Penso che in tale occasione tante forze politiche potranno trovarsi vicine nel regolamentare in senso positivo l'attività libero-professionale dei medici ospedalieri.

P R E S I D E N T E . Senatore Pinto, udite le argomentazioni della Commissione, insiste per la votazione dell'emendamento 8.0.1?

P I N T O . Intendo mantenerlo e invito il senatore Cravero, se c'è questa propensione a votarlo in sede di riforma sanitaria, a votarlo fin da adesso in modo da eliminare ogni inconveniente anche sul piano contingente.

C R A V E R O . A nome della Commissione, mi dichiaro contrario all'emendamento.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

D A L F A L C O , ministro della sanità. Mi rimetto all'Assemblea.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 8.0.1, presentato dal senatore Pinto, non accettato dalla Commissione e per il quale il Governo si è rimesso all'Assemblea. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 9. Se ne dia lettura.

P A L A , segretario.

Art. 9.

Per i medici degli ospedali psichiatrici e dei servizi psichiatrici l'attività libero-professionale e per i servizi convenzionati è disciplinata dagli accordi nazionali ai sensi degli articoli 2 e 7 della presente legge.

A decorrere dal 31 dicembre 1977 la indennità equiparativa, istituita con la legge

21 giugno 1971, n. 515, viene riconosciuta come utile ai fini assistenziali e previdenziali.

PRESIDENTE. Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

PALLA, segretario:

Sopprimere il primo comma.

9.1 **BALDI, relatore**

BALDI, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALDI, relatore. L'emendamento non necessita di illustrazione.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

DAL FALCO, ministro della sanità. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.1, presentato dal relatore. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 9 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

PALLA, segretario:

Art. 10.

Il terzo comma dell'articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, è sostituito dal seguente:

« Eventuali deroghe ai commi precedenti per improrogabili esigenze funzionali dei servizi sanitari debbono essere preventivamen-

te autorizzate dal Ministero della sanità d'intesa con la Regione interessata ».

(È approvato).

Art. 11.

Il secondo comma dell'articolo 19 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, è sostituito dai seguenti:

« Detto personale in attesa del definitivo trasferimento è comandato presso le Regioni sulla base di contingenti numerici fissati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale d'intesa con la Regione interessata.

Il personale in questione viene comandato in sede regionale dagli enti mutualistici sentite le organizzazioni sindacali dei dipendenti a livello regionale, sulla base di oggettivi criteri di valutazione fissati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentite le Regioni, gli enti mutualistici e le confederazioni sindacali dei lavoratori ».

(È approvato).

Art. 12.

La Regione detta norme per favorire l'assunzione nelle strutture sanitarie pubbliche del personale sanitario dipendente dalle case di cura private esistenti nella Regione stessa, che, già convenzionate, cessino la loro attività.

L'assunzione di cui al comma precedente può avvenire fino alla copertura del 50 per cento dei posti di organico vacanti ed in conformità dei seguenti principi:

a) concorso riservato a personale avente rapporto di impiego con le case di cura private da almeno due anni all'entrata in vigore della presente legge;

b) possesso dei requisiti per accedere ai posti di organico messi in concorso riservato.

Le agevolazioni stabilite con il presente articolo hanno valore per cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

P A L A , segretario:

Sopprimere l'articolo.

12.1 CRAVERO, COSTA, PITTELLA, BALDI,
DEL NERO, BELLINZONA, SPARANO,
MERZARIO

C R A V E R O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C R A V E R O . Dobbiamo renderci conto che attualmente in tema di assistenza pubblica e privata esistono delle realtà separate. Infatti in Italia, mentre al Nord vi è un 6 per cento di letti privati, rispetto ai letti pubblici, al Sud si arriva al 38 per cento di letti privati rispetto ai letti pubblici. Enti pubblici ed istituzioni private sono tuttavia entità autonome se pur funzionalmente complementari.

Ora, fare delle sanatorie o portare a delle incentivazioni della privatizzazione rispetto all'ente pubblico, non sembra opportuno in questo momento, nel quale si cerca di privilegiare il più possibile il tempo ospedaliero.

Ritengo, tuttavia, che in futuro possa anche essere presa in considerazione questa osmosi fra entità private ed entità pubbliche, quando cioè le case di cura raggiungeranno quella funzionalità e quella omogeneità che tutti quanti riteniamo auspicabili e indispensabili nella riforma sanitaria.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

D A L F A L C O , ministro della sanità.
Il Governo è favorevole all'emendamento.

P R E S I D E N T E . Non essendo stati presentati, sull'articolo 12, altri emendamenti, oltre quello soppressivo 12.1, metto ai

voti il mantenimento dell'articolo stesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 13. Se ne dia lettura.

P A L A , segretario:

Art. 13.

Fino al compimento del termine indicato nell'ultimo comma dell'articolo 12-bis del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, è prorogata la validità dei consigli di amministrazione delle casse mutue provinciali e comunali dei lavoratori autonomi, scaduti e non rinnovati posteriormente al 1° luglio 1975 e che verranno a scadere entro il termine sopra citato.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato, da parte del relatore, l'emendamento 13.1, tendente a sopprimere l'articolo.

B A L D I , relatore. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B A L D I , relatore. Signor Presidente, ho richiesto questa soppressione anche perchè il termine sarebbe quello del 30 giugno e, dato che siamo vicini alla scadenza, è inutile prorogare la validità solo per due mesi. Per questo motivo chiedo la soppressione dell'articolo.

D E L N E R O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D E L N E R O . Vorrei precisare, perchè resti agli atti, il significato di questo emendamento. L'articolo era stato inserito perchè molti consigli di amministrazione delle casse autonome di fatto in questo periodo di transizione sono stati prorogati, per cui era sorta la problematica se questa proroga

fosse legittima o no. L'articolo era nato per precisare la legittimità di queste proroghe e la non necessità di ricorso a gestioni commissariali.

È stato osservato che, essendo ormai imminente la scadenza del termine previsto, confermare validità giuridica a un qualcosa che è durato un anno e mezzo può sembrare privo di significato. Pertanto è stata proposta la soppressione. Vorrei però precisare che non si intende dichiarare illegittimo quanto è stato fatto fino ad oggi e che dovrà continuare fino alla riforma sanitaria.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

D A L F A L C O , ministro della sanità. Sono favorevole all'emendamento e concordo con le considerazioni del senatore Del Nero.

P R E S I D E N T E . Non essendo stati presentati, sull'articolo 13, altri emendamenti, oltre quello soppressivo 13.1, metto ai voti il mantenimento dell'articolo stesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 14. Se ne dia lettura.

P A L A , segretario:

Art. 14.

L'articolo 20 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, è sostituito dal seguente:

« Ogni Regione istituisce un comitato regionale di coordinamento. Il comitato è nominato dalla Regione ed è presieduto dal presidente della Regione o da un suo delegato. Di esso fanno parte rappresentanti della Regione, degli enti locali, degli enti mutualistici, delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, degli ordini e collegi professionali dei medici, dei farmacisti, dei biologi e degli appartenenti alle

categorie sanitarie ausiliarie, nonché di altre istituzioni operanti nel settore dell'assistenza sanitaria.

Il comitato regionale formula pareri e proposte alla Regione ai fini del coordinamento delle attività degli enti anche previdenziali e delle casse mutue, anche aziendali, che gestiscono forme di assistenza contro le malattie, nonché di quelli che gestiscono forme di assicurazioni contro le malattie professionali e gli infortuni sul lavoro, con l'attività degli enti ospedalieri e degli altri enti e istituzioni operanti nel settore dell'assistenza sanitaria, nel quadro della programmazione regionale, per realizzare l'unitarietà e la globalità della tutela della salute.

Il Ministro della sanità, di concerto con quello del lavoro e della previdenza sociale, è autorizzato a coordinare l'attività degli enti mutualistici e delle casse mutue nel periodo transitorio di cui all'articolo 12-bis della presente legge, e ad impartire direttive intese a programmare, coordinare e unificare le attività volte alla liquidazione degli enti mutualistici indirizzate nella prospettiva della riforma sanitaria.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

P A L A , segretario:

Sostituire il primo comma con il seguente:

« All'articolo 20 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito con modificazioni nella legge 17 agosto 1974, n. 386, è aggiunto il seguente comma: »;

Sopprimere il secondo e il terzo comma;

Al quarto comma, seconda riga, dopo la parola: « sociale » inserire le altre: « e del tesoro »;

Al quarto comma, quarta riga, sostituire le parole: « nel periodo transitorio di cui all'articolo 12-bis » con le altre: « sino alla attuazione di quanto previsto all'ultimo comma dell'articolo 12-bis della presente legge ».

14. 1

BALDI, relatore

B A L D I , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B A L D I , *relatore*. Questo emendamento si è reso necessario per raccordare il presente disegno di legge alla riforma di ormai imminente varo.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

D A L F A L C O , *ministro della sanità*. Sono favorevole all'emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 14.1, presentato dal relatore. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 14 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

P A L A , *segretario*:

Art. 15.

Gli enti e le casse mutue indicate all'articolo 1 provvederanno alla costituzione di un ufficio comune, a livello provinciale e a livello nazionale, senza assunzione di nuovo personale, per coordinare la gestione tecnica delle convenzioni uniche.

(È approvato).

Art. 16.

I maggiori oneri derivanti, in forza del disposto del secondo comma dell'articolo 9, alle province e agli altri enti da cui dipendono gli ospedali psichiatrici e i centri o servizi di igiene mentale, gravano sui fondi di cui all'articolo 5 della legge 18 marzo 1968,

n. 431 e successive modificazioni e sono erogati con le modalità previste dalla predetta legge.

(È approvato).

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

B A L B O . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B A L B O . Molto brevemente. Essendo stato accolto il nostro emendamento all'articolo 1 ed essendo anche stati accolti alcuni altri emendamenti che condividiamo, possiamo sciogliere la nostra riserva e votare in favore del disegno di legge.

O S S I C I N I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* O S S I C I N I . Anch'io brevissimamente. Visto che, per ragioni tecniche, gli ordini del giorno non portano la mia firma o la firma del mio Gruppo, volevo però non solo dire che siamo d'accordo su di essi e voteremo a favore del disegno di legge, ma sottolineare che esso rappresenta uno sforzo positivo ed unitario, pur nella linea di un contributo allo sviluppo di un dibattito che con questo disegno di legge si è aperto e che proseguirà ampiamente con la riforma sanitaria che è nel nostro cuore e nel nostro auspicio che venga rapidamente discussa ed approvata. Questo può essere un augurio a che questa concordia, questa sollecitudine, questa prospettiva di lavoro che ci hanno unito si ricreino anche successivamente.

La riforma sanitaria è urgente; da tanto tempo l'aspettiamo e se lavoreremo insieme, così come abbiamo lavorato in questa occasione, presto potremo dare, infine, in questo spirito unitario, al paese una seria riforma sanitaria.

Con questo augurio ho voluto dare una parola di adesione piena all'accordo, che abbiamo qui testimoniato anche in questo settore, per la difesa della salute del nostro paese e per un avvenire migliore della nostra popolazione.

P I N T O . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* **P I N T O .** Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, l'abrogazione dell'articolo 8 della 386 e la possibilità per i medici di base di arrivare, con una contrattazione sindacale, ad una convenzione unica per l'assistenza agli aventi diritto costituiscono il fatto basilare, positivo di questa legge.

Ed io voglio rinnovare con questa dichiarazione di voto l'approvazione della mia parte politica per una norma che era tanto attesa nel vasto campo dell'assistenza medica.

Dovremmo ora avviarci verso una situazione di normalizzazione con la scomparsa dei plurincarichi e con un maggiore impegno dei medici per una assistenza più ordinata, formulando l'auspicio che con una diversa regolamentazione del rapporto medico-assistito vi sia anche un impegno più responsabile per il controllo della spesa farmaceutica. Questo è un fatto che non è stato ancora rilevato, ma che è di grande importanza.

È anche un fatto positivo che sia stata affrontata e risolta la questione della condotta medica che era stata messa in discussione con l'ultimo comma dell'articolo 1. Non si è voluto, e dico giustamente, con questa legge arrivare a sconvolgere una figura istituzionale che ha sempre avuto e che ha ancora una grande funzione nel sistema sanitario del nostro paese. È un problema che deve essere affrontato e risolto in sede di riforma sanitaria, e sarebbe stato certamente un errore incidere sulla condotta medica con questa legge, senza la possibilità di valutare la questione nella globalità dell'assistenza sanitaria, creando poi una condizione di disagio e di malcontento in una categoria di medici certamente benemeriti.

Non posso esprimere però uguale approvazione per altre norme che sono state accolte nell'articolato e che vengono portate all'approvazione dell'Assemblea per il voto finale.

Come ho detto con il mio intervento in discussione generale, non doveva essere trasferita in questa legge materia particolare di competenza di trattativa sindacale, essenzialmente perchè alcune norme assumono un certo valore in sede di contrattazione sindacale ed un valore del tutto diverso se vengono sancite in una legge. Mi riferisco in modo particolare al principio delle incompatibilità. È questo un principio che accolto in una legge dello Stato costituisce certamente l'avvio verso la deprofessionalizzazione dell'operatore sanitario, con l'obiettivo di arrivare ad una condizione di completa impiegatizzazione, con il grave pericolo di una condizione di burocratizzazione del sistema. Non posso esprimere la mia approvazione neppure per la norma del numero ottimale, che è stata confermata in sede di esame dell'articolato, perchè in effetti con tale norma viene stabilito il numero chiuso sul mercato del lavoro medico nel settore della medicina generica e pediatrica, chiudendo ai giovani medici laureati ed a quelli che andranno a laurearsi, e sono tanti, ogni possibilità di inserimento.

Abbiamo di fatto contrapposto al numero aperto all'università il numero chiuso sul mercato di lavoro.

Per questi motivi non possiamo esprimere voto favorevole per questa legge che, come ho detto innanzi, stabilisce norme che incideranno profondamente sul sistema sanitario e che avranno valore in sede di riforma sanitaria.

Ma in questa legge vi sono anche norme positive, e l'ho detto. Vi è l'abrogazione dell'articolo 8 e la modifica dell'articolo 7 della 386, vi è la nuova regolamentazione per i medici ospedalieri degli ospedali psichiatrici, vi è essenzialmente il principio della convenzione unica.

Il nostro voto pertanto sarà di astensione.

R A M P A . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R A M P A . Signor Presidente, onorevoli colleghi, basterebbe a me associarmi a nome del Gruppo della democrazia cristiana, alle parole tanto sensibili, come sempre, del presidente Ossicini che ha voluto intravedere in questo voto unanime o quasi — e siamo oggettivamente dispiaciuti del pur libero voto di astensione del Gruppo repubblicano — un auspicio per un'approvazione rapida della riforma sanitaria.

Quale che sia il giudizio che verrà dato su questa legge nell'opinione pubblica, nei settori professionali, nelle forze sindacali, da quanti seguono nel paese con interesse sempre più vasto i problemi della sanità e i problemi di avvio alla riforma, credo che in sostanza non si potrà smentire ciò che, invece, un po' incautamente, con qualche superficialità — mi sia consentito di ricordarlo con cortesia — era stato osservato in qualche intervento, invero con scarso consenso dei vari Gruppi; e cioè che questa legge fosse meramente categoriale.

È indubbio che questa legge riguarda interessi di categoria; ma è anche indubbio che, approvandola, il Senato compie un atto democratico, anche nel senso di non negare interessi e valori, ma di privilegiare i valori e le finalità cui questi interessi devono essere assolutamente orientati. Uscire, come è stato detto questa mattina dal Ministro, da un pluralismo improprio e — mi sia consentito di aggiungere — disgregante del sistema sanitario e della stessa professionalità medica ed avviarci ad un sistema unificato senza che questo, fra l'altro, neghi o in qualche modo riduca i valori di libertà e di dignità della professione medica, credo sia un atto positivo e lungamente atteso.

E se a questo punto, come Gruppo della democrazia cristiana, onorevoli colleghi di altre parti, intendiamo non dico rivendicare — questa parola pare non possa più essere in uso — ma sottolineare che la sensibilità della Democrazia cristiana e dei suoi Gruppi parlamentari, nella precedente legislatura, aveva colto l'essenzialità di questa proposta ed aveva perciò insistito anche, per così di-

re, contro la dissidenza o la scarsa propensione a collaborare di altri Gruppi, perchè essa venisse approvata, facciamo questo non per iattanza, ma per la soddisfazione di aver potuto constatare ora che, attraverso un aperto confronto, con l'apporto integrativo e correttivo, a volte, anche degli altri Gruppi, si sta per giungere all'approvazione definitiva della legge, quasi all'unanimità.

Non mi dilungherò oltre, ma credo che, detto questo, sia necessario chiarire brevemente almeno tre aspetti della legge. Uno è tale da far presupporre un cedimento del Senato in ordine a pressioni categoriali che pur sono avvenute e che hanno legittimità in se stesse e che il Senato avesse voluto, con la proposta della Commissione, in qualche modo ridurre la rilevanza delle funzioni dei medici condotti nel mondo socio-sanitario, in particolare con riferimento alle tipiche funzioni che essi svolgono nelle nostre comunità meno privilegiate e, comunque, emergenti per l'urgenza delle necessità anche assistenziali. Credo che questa non fosse assolutamente l'intenzione della Commissione, talchè ci è stata unanimità di proposte, anzi credo che ciascun Gruppo, presentando un proprio emendamento identico a quello altrui, abbia rivendicato per così dire un proprio autonomo ruolo, convergendo, poi, alla fine, nel voto che abbiamo dianzi espresso.

Un secondo punto è quello su cui ha insistito, con comprensibile passione, il senatore Pinto fino a giungere a identificare in questo motivo una delle ragioni, forse l'essenziale (non mi permetto di interpretare, mi pare di aver capito così), della sua astensione; cioè che il disegno di legge affermi opportunamente l'unicità delle convenzioni, ma, in fondo, finisca per ledere un principio che egli, come noi del resto, ritiene intoccabile. E se abbiamo votato contro quell'emendamento, non l'abbiamo fatto perchè non abbiamo considerazione per alcuni valori essenziali, che riteniamo, invece, cardini della nostra convivenza civile e di una giusta professionalità aperta al sociale. Noi siamo per la libertà e la dignità della libera professione, ma non pensiamo che il Parlamento in qual-

che circostanza, nell'interesse del bene comune, non possa dettare quelle limitazioni che la legge democratica detta anche per altri mondi professionali. È una questione che verrà discussa più approfonditamente; ma non si dica — e non si faccia dire — che questo nostro voto significhi la riduzione di un principio che ha un valore che riteniamo essenziale, lo ripeto, per un sistema di libertà.

Ci fa piacere che il Senato abbia accolto, finalmente (il finalmente è rivolto non tanto al Senato, nel qual caso sarei scortese, ma agli sforzi già compiuti senza successo nella trascorsa legislatura), l'esigenza di indicare un'autorità di governo particolarmente qualificata di fronte alla prospettiva della riforma, che rappresentasse, rispetto alla tradizione, alla legislazione vigente, alle modalità in atto, un salto di qualità, quale infatti rappresenta, in rapporto ai problemi che trattiamo, il Ministero della sanità rispetto al Ministero del lavoro (non si parla evidentemente dei titolari, si parla di funzioni, dell'amministrazione). Ci fa piacere cioè che il Senato abbia riconosciuto, in questo quadro, che fosse necessario impegnare a livello di Governo più specificatamente il Ministro della sanità in rapporto ad incombenze che, onorevole Ministro, ce ne rendiamo conto, non vorremmo dover sopportare sulle nostre spalle. Sono problemi complessi, difficili, radicati, gravati anche da incrostazioni di interessi che non sarà facile scalfire. Ma noi sappiamo, onorevole Ministro, che lei ha la volontà, la capacità e l'impegno — del resto l'ha dimostrato in questi mesi, portando avanti con coraggio l'esigenza di presentare al Parlamento il disegno di legge istitutivo del servizio sanitario nazionale — per poter esercitare il potere che le viene affidato in questa delicata fase di transizione. Fase che, se male impostata e, quindi, mal risolta, potrebbe pregiudicare definitivamente anche l'attuazione della riforma sanitaria che tutti abbiamo ancora una volta (e consentite che lo faccia anch'io convintamente) auspicato.

Certo, avremmo preferito che il mandato al Ministro espresso dall'articolo 14 di que-

sto disegno di legge fosse più rispondente alle nostre comuni esigenze. Avevamo proposto nel testo originario che al Ministro venissero associate per mandato del Parlamento anche le regioni, le confederazioni sindacali e gli stessi enti mutualistici. Ritenevamo e riteniamo che questa, ripeto, complessa e difficile attività immediata, che in qualche misura viene già svolta, ma che sarà rafforzata dal mandato che stiamo per approvare, non potesse svolgersi efficacemente se non nell'intesa con le forze istituzionalmente o socialmente interessate, per ciò che sono e ciò che rappresentano, alla fase di transizione e, quindi, alla fase di attuazione della riforma sanitaria. Poichè la volontà della Commissione affari costituzionali, che ha voluto darci qualche ammonimento in proposito, ed insieme la volontà dell'Assemblea si sono orientate ad approvare questo mandato nei limiti entro cui il testo ci costringe, onorevole Ministro, consenta che a nome del Gruppo della Democrazia cristiana auspichiamo che con la sua sensibilità — ne siamo certi — alla sua iniziativa vorrà associare certamente le regioni, le forze sociali e gli altri enti. E ciò anche per dare efficacia all'azione centrale, che comunque sarà senza poter essere considerata un'azione nè verticistica, nè centralistica, resa più funzionale ed efficace nella misura in cui sarà collegata soprattutto con quegli organi mal realizzati, che la legge 386 aveva già previsti — cioè i comitati di coordinamento regionale —, e con le regioni che istituzionalmente, pur nell'unità della politica sanitaria dello Stato e nell'unità del servizio sanitario nazionale, dovranno avere il ruolo che la Costituzione prevede e che il Parlamento non può che confermare.

È con questa testimonianza, se mi è consentito dirlo, che il Gruppo della democrazia cristiana intende dare sostegno allo sforzo collegialmente compiuto, sottolineando legittimamente la stessa propria iniziativa che vede con soddisfazione conclusa da un voto favorevole e da un largo consenso. Per i problemi più delicati che abbiamo, dunque, affrontato, per lo stesso mandato che auspichiamo positivo per il Governo e per il Mi-

nistro in funzione della riforma, riconfermiamo, quindi, signor Presidente, onorevoli colleghi, con il nostro voto favorevole il nostro operante impegno. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Onorevoli colleghi, poichè abbiamo terminato questa discussione con un certo anticipo sul tempo previsto, sospendo la seduta per mezz'ora.

(*La seduta, sospesa alle ore 16,55, è ripresa alle ore 17,25*).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche » (335-B)
(*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, per il quale è stata autorizzata la relazione orale.

Pertanto ha facoltà di parlare il relatore.

S E G N A N A , relatore. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, ritorna al nostro esame il disegno di legge, che è stato approvato dal Senato nella seduta del 10 febbraio del corrente anno e che riguarda modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Ritorna al nostro esame essendo il disegno di legge stesso stato modificato dalla Camera dei deputati ed approvato nella seduta del 24 marzo sempre di quest'anno.

Alla nostra attenzione devono essere sottoposte le modifiche che sono state apportate. Si tratta di alcune modifiche di carattere formale che migliorano sicuramente il

testo, ma si tratta anche di alcune modifiche di carattere sostanziale che sono derivate da una diversa valutazione che la Camera dei deputati ha fatto nei confronti dei vari articoli del provvedimento.

Senza scendere a valutazioni di carattere generale, perchè credo che non sia necessario ai fini dell'esame del provvedimento, ritengo doveroso richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi sulle modifiche che sono state apportate, cioè modifiche di carattere sostanziale.

All'articolo 5, che riguarda gli oneri deducibili di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597, la lettera l) riguardante i premi per assicurazioni sulla vita è stata modificata e si è previsto che nel periodo di durata massima, che è stato confermato ancora in cinque anni, non è consentita la concessione dei prestiti. Inoltre in caso di riscatto dell'assicurazione si opera una ritenuta di acconto del 10 per cento e non più del 20 per cento, come era previsto nel testo approvato dal Senato.

All'articolo 6, che praticamente sostituisce l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica già citato, relativo alle detrazioni soggettive dall'imposta, è previsto che la detrazione per il coniuge di 72.000 lire venga effettuata se esso non possiede redditi propri per un ammontare superiore a 960.000 lire. Il Senato aveva posto il limite di 840.000 lire. Devo dire che durante la discussione del provvedimento, sia in Commissione che in Aula, da parte di alcuni colleghi era stato proposto il limite della pensione minima della previdenza sociale. Praticamente con l'indicazione di 960.000 si è accolta questa proposta. Tale importo è poi contenuto in tutta l'altra parte dell'articolo 6 in cui sostituisce l'importo precedentemente previsto dal Senato.

Per le persone a carico diverse dai figli minori e dalla moglie conviventi con il contribuente la detrazione è di 12.000 lire. È stato precisato che questa detrazione viene concessa se il reddito delle persone a carico non è superiore a 960.000 lire oppure se questa persona non percepisce assegni alimentari non risultanti da provvedimenti del-

l'autorità giudiziaria. Per quanto riguarda quest'ultima limitazione, ritengo che sia un po' difficile fare dei controlli, in quanto è piuttosto normale che vi possa essere un accordo fra fratelli per dare ad uno degli assegni alimentari che consentano ad esso di mantenere un genitore a proprio carico. Comunque è sempre un'affermazione che può essere utile.

L'articolo 7 è stato soppresso. Come si ricorderà, esso risolveva una questione di interpretazione che era sorta a proposito del secondo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597. Era stata trovata, a mio giudizio, una formula molto interessante che però la Camera non ha ritenuto di accogliere per cui ha provveduto ad inserire, nell'articolo 22, una delega che riguarda un particolare regime di contabilità e di determinazione del reddito imponibile in base a criteri forfettari o imperniati su coefficienti. Questo per determinate categorie di piccoli imprenditori. Ho visto dai resoconti della Camera che su questo punto c'è stato un dibattito abbastanza ampio e penso che la delega abbia in qualche modo dato la possibilità di regolamentare questa materia che, come ho detto, aveva sollevato interpretazioni piuttosto discordanti. C'è da augurarsi — ma non dovrebbero esserci dubbi su questo, dato il senso di responsabilità di cui è animato il Ministro delle finanze — che di questa delega si faccia un uso tempestivo, ma soprattutto improntato ad un regime di austerità e di attenzione nei confronti delle smagliature che possono verificarsi nel momento in cui creassimo un regime particolare anche per le imprese minime. Sappiamo che purtroppo è molto facile che si metta in moto, quando vi sono delle agevolazioni, tutta una serie di marcheggini per portarsi nell'area di privilegio. Sappiamo anche che ciò avviene facilmente nel settore delle imprese attraverso l'acquisto di merce senza fattura o anche attraverso la distruzione della fattura nel momento in cui questa viene emessa. Quindi occorre fare tutto il possibile per regolamentare questa materia con la massima cautela e con particolare

attenzione, in modo da non creare possibilità di evasione per determinate categorie.

Con l'articolo 13, che è nuovo, si sostituiscono i primi tre commi dell'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica numero 600, relativi alla partecipazione dei comuni per l'accertamento dei redditi.

Al secondo comma dell'articolo 44, che viene modificato, si prevedeva che gli uffici delle imposte trasmettessero entro il 31 luglio di ogni anno ai comuni le proposte di accertamento in rettifica o di ufficio, fatta eccezione per quelle relative ad accertamenti integrativi o modificativi a seguito della conoscenza di nuovi elementi. Con la modifica apportata si stabilisce che anche per gli accertamenti integrativi o modificativi sia data comunicazione ai comuni. Viene poi istituito un nuovo comma che prevede che il comune possa segnalare agli uffici delle imposte qualsiasi integrazione degli elementi contenuti nelle dichiarazioni indicando fatti ed elementi rilevanti e fornendo ogni documentazione idonea a comprovarli. È previsto inoltre che il comune invii all'ufficio delle imposte delle segnalazioni sempre con elementi rilevanti nei confronti di contribuenti che non hanno neppure presentato la denuncia.

Credo che queste modifiche siano interessanti e credo che con esse possa venire accolto un voto che era stato espresso dalla Commissione dei trenta in una delle sue ultime sedute. Ritengo inoltre che l'apporto che potranno dare le amministrazioni degli enti locali all'amministrazione finanziaria nella lotta contro l'evasione possa essere più sostanzioso e corrispondente alle effettive capacità degli enti locali di venire a conoscenza di determinati fatti e notizie che possono sfuggire agli uffici finanziari.

Con l'articolo 16 vengono apportate alcune modifiche. Si prevede che entro il 20 aprile, oltre al modello 101, siano consegnate anche le certificazioni dei compensi assoggettati a ritenute di acconto a qualsiasi titolo corrisposti.

L'articolo 17, che è nuovo, dà la facoltà ai coniugi di presentare un'unica dichiarazione; esso stabilisce appunto che si sommino le detrazioni di cui agli articoli 15 e 16 e che

praticamente presso gli uffici finanziari vi sia una partita unica. Si realizza con ciò una semplificazione che può essere utile agli uffici. Devo qui fare un rilievo, ossia non vedo in questo articolo contenuta la prospettiva emersa durante la discussione presso la Commissione finanze e tesoro, cioè quella relativa alla possibilità di presentare una dichiarazione unica nella quale però sia consentita la detrazione degli oneri deducibili in maniera tale da dare veramente un certo vantaggio ai contribuenti che presentano la dichiarazione unica.

Per quanto riguarda l'articolo 18, esso prevede il prolungamento dei termini di un mese mentre per l'articolo 20, al terzo comma, il termine è prolungato di 6 mesi. L'articolo 22 contiene la delega per la Commissione dei 30 e per l'approntamento dei testi unici: il Governo ha la facoltà di proporre modifiche ed integrazioni, sottoponendole poi alla Commissione dei 30, ed è previsto che la delega sia prolungata fino al 31 dicembre 1979; rimane invece il limite del 31 dicembre 1980 per quanto riguarda la predisposizione di testi unici. L'ultimo comma contiene la delega per le imprese minori di cui ho parlato prima.

L'articolo 23 rende applicabile ai redditi del 1976 l'articolo 5 relativo agli oneri deducibili: come ricorderete, a seguito di emendamento del senatore Visentini, l'efficacia dell'articolo 5 era stata spostata ai redditi del 1977. L'efficacia dell'articolo 5 non era stata prevista per i redditi per i quali faremo la denuncia nel corrente anno, cioè i redditi del 1976. La Camera ha ritenuto di non poter accogliere l'emendamento del senatore Visentini e quindi l'efficacia delle norme contenute nell'articolo 5 avverrà ancora con la prossima denuncia dei redditi.

Con l'articolo 27 è stata introdotta una modifica all'articolo 3-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 che riguarda la riscossione e si prevede che non si proceda ad effettuare dei versamenti di importo inferiore alle 1.000 lire.

Credo di avere con ciò illustrato sufficientemente il provvedimento. Vorrei fare presente però che nel testo presentato vi sono

due errori materiali: forse nella fretta di trasmettere il testo dalla Camera non si è tenuto conto della necessità di apportare, in sede di coordinamento, queste modifiche.

Il primo errore è contenuto nell'articolo 21. Il testo della Camera, al terzo periodo, dice: « Gli interessi e la sovrattassa di cui all'ultimo comma dell'articolo 17 », mentre deve essere detto « penultimo comma dell'articolo 17 ». All'articolo 24, l'ultimo comma recita: « come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1975, n. 50 », mentre la data deve essere « 28 marzo ».

Sono correzioni di carattere formale per cui credo non ci sia bisogno di una votazione da parte del Senato.

Altro non ritengo di dover aggiungere. Ho visto con particolare interesse che la Camera dei deputati si è soffermata su argomenti che hanno formato oggetto anche di dibattito presso il Senato sia in Commissione, sia in Aula, dibattito che ha riguardato temi relativi ad articoli dei vari decreti delegati in materia fiscale che devono essere modificati. Penso, pertanto, che bisogna prendere atto con soddisfazione di un ordine del giorno, accolto dal Governo, il quale impegna appunto il Governo a presentare entro brevi termini i decreti delegati che contengono modifiche onde risolvere gli annosi problemi sui quali ci siamo soffermati durante le numerose discussioni sui provvedimenti fiscali di questi ultimi tempi.

Ritengo doveroso da parte mia chiedere a nome dei colleghi della Commissione finanze e tesoro l'approvazione del provvedimento.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

È iscritto a parlare il senatore Pazienza. Ne ha facoltà.

P A Z I E N Z A . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Ministro, mi limiterò soltanto ad alcune annotazioni su questo disegno di legge che vuol rappresentare l'adeguamento alla sentenza della

Corte costituzionale. Dovrei ricordare le molte battaglie condotte in proposito e dovrei ricordare come da questi banchi si rilevò l'illegittimità costituzionale del cumulo, sicchè con vivacità fu proposta una disciplina che parzialmente viene seguita dal disegno di legge al nostro esame.

In particolare i miei ricordi vanno al dibattito svoltosi in occasione della miniriforma Visentini; anche in quella occasione, onorevole Ministro, lei ci vedeva interlocutori, cordialmente avversari — in quell'occasione lei era Sottosegretario — e presentammo una mozione pregiudiziale per il non passaggio agli articoli in quanto ritenevamo che fossero viziati di illegittimità sotto il profilo costituzionale. Ebbene, è dovuta intervenire la sentenza della Corte che ci ha dato ragione; infatti non fu possibile far accettare la ragionevolezza del nostro pensiero all'Assemblea, quasi totalmente contraria alla nostra impostazione poi riconosciuta giusta dalla Corte costituzionale.

Del senno del poi son piene le fosse: ma è un motivo d'orgoglio che rivendico al mio Gruppo, antesignano di una battaglia che debbo ritenere ancora non conclusa. L'odierno disegno di legge, infatti, s'inquadra nell'ottica, a mio avviso piuttosto ristretta, della Corte costituzionale, che in materia di cumulo sembra voler considerare soltanto un aspetto del problema, e cioè quello in positivo della somma dei redditi dei coniugi; il disegno di legge peraltro non arriva in profondità a considerare anche degli aspetti in negativo che nelle somme algebriche hanno la loro importanza.

Ritengo che l'ostacolo determinato dalla sentenza della Corte costituzionale sia fitizio in quanto non mi sembra che la Corte possa volere delle conseguenze anomale del tipo di quelle che brevemente le ricorderò nel corso di questo mio pur brevissimo intervento.

Essendo assente da un anno dalla Commissione finanze della quale non faccio più parte, debbo darle atto, signor Ministro, di aver sottoposto la Commissione stessa e l'Aula ad un lavoro veramente intenso con degli aggiornamenti della materia che si rendevano necessari, che si devono in gran

parte alla sua solerzia, ma che mettono gli interpreti un pochino in difficoltà nel seguire il rincorrersi sempre più frequente di leggi. In proposito mi sembra di aver capito da alcuni interventi, soprattutto nell'altro ramo del Parlamento, che è intendimento del Governo mettere un freno all'attività legislativa per un lasso di tempo congeniale all'assimilazione della materia da parte degli operatori. Sarei veramente grato se questo proponimento si traducesse in realtà. Dalla riforma tributaria in poi, infatti, siamo andati avanti attraverso miniriforme, attraverso impennate che contraddicevano i principi generali della riforma stessa, sicchè oggi nel 1977 un momento di pausa, un momento di riflessione si impone per vedere quale cammino abbiamo percorso da allora e quanto ce ne resta da percorrere.

Il mio non è un atteggiamento di critica nei confronti del Governo per questo che potrebbe anche definirsi sotto certi profili un annaspere, un inseguire delle realtà, piuttosto che prevenirle e concretarle in un disegno armonico. Essere trascinati dalla realtà anzichè costruirla: non credo che si possa dire questo, non sarebbe generoso da parte mia. Anzi in questo disegno di legge ci sono alcuni spunti che meritano di essere sottolineati positivamente. Cominciamo proprio dalla coda. All'articolo 22 vi è una disposizione che dà la delega al Governo, in tema di imprese minori, per una disciplina più agile: « ...saranno altresì emanate... nuove norme intese a prevedere, per determinate categorie di piccoli imprenditori, un particolare regime di contabilità e di determinazione del reddito imponibile in base a criteri forfettari o imperniati su coefficienti di redditività ». Questa è una trincea che ci trova insieme. Lei sa quante volte abbiamo chiesto insistentemente (e sembrava che non solo alcuni principi cardine della riforma tributaria, ma anche norme comunitarie fossero di ostacolo insormontabile al timido accenno di una siffatta disciplina) un tipo di semplificazione che addivenga, attraverso delle forfettizzazioni vicinissime alla realtà, naturalmente, senza adulterazione della realtà, a semplificare tutto il regime non soltanto fiscale ma anche contabile con

l'alleggerimento per le piccole imprese dei costi piuttosto sensibili determinati dalla esigenza di tenere una contabilità.

Ma di fronte alla sottolineatura positiva c'è immediatamente il contrappeso negativo. In questo disegno di legge fa ingresso — non so se è un ingresso ufficiale o se abbiamo già degli elementi legislativi al riguardo — mediante la partecipazione dei comuni all'accertamento del reddito delle persone fisiche — principio contenuto nella riforma tributaria, ma congegnato peraltro in maniera da non incidere pesantemente sulla macchina dello Stato, sull'amministrazione dello Stato, sui compiti dello Stato (lei mi dirà dello Stato e quindi degli enti locali che compongono lo Stato: è una vecchia polemica che abbiamo sempre fatto) — in questo disegno di legge, dicevo, fa ingresso il consiglio tributario. È questa una notazione, le dirò francamente, onorevole Ministro, che sottolineo con un certo allarme.

Il terzo comma dell'articolo 13 dice: « Il comune di domicilio fiscale del contribuente, avvalendosi della collaborazione del consiglio tributario se istituito... »; e poi all'ultimo comma si dice: « La proposta di aumento adottata con deliberazione della giunta comunale, sentito il consiglio tributario se istituito... ». Non vorrei che per legge dessimo dei suggerimenti agli enti locali in un momento di facile legiferazione. Quando si tratta di creare degli organi, quando si tratta di andare incontro ad ambizioni umane è facile arrivare alla istituzione di consigli tributari anche là dove i consigli tributari non esistono. Io non posso esimermi dal rappresentarle tutta la perplessità della nostra parte politica di fronte al rafforzamento dei consigli tributari, cioè di fronte a un fenomeno che in definitiva molto spesso si risolve non soltanto in spionaggio fiscale, ma addirittura in tentativi di angherie politiche, specialmente nei piccoli centri dove non so se il consiglio tributario sia consentito o no dalla legislazione attuale, ma dove non mi sembra assolutamente il caso di incentivarlo. Non vorrei che partendo da premesse che in linea di massima possono anche condividersi si

arrivasse poi a delle conseguenze che sono nettamente da respingere.

L'intervento dei comuni nell'accertamento così come era delimitato nella riforma tributaria era un qualcosa che poteva essere attuato; quando invece vanno ad accentuarsi i poteri d'accertamento dei comuni in una macchina fiscale che di per sé di colpi ne perde parecchi, il ragionamento è diverso. Di qui il motivo costante anche della nostra battaglia politica per la lotta alle evasioni che ci ha trovato sempre in prima linea nel ricordare al Governo l'esigenza primigenia di assicurare entrate fiscali soprattutto combattendo le evasioni come iniquo fenomeno di disparità sociale che va perseguito e stroncato.

Noi restiamo perplessi di fronte alla presunta esigenza, che secondo noi non è tale, ma rappresenta soltanto un cedimento del Governo di fronte alle demagogiche richieste di certe parti politiche, che l'ente locale entri nell'accertamento fiscale non solo come soggetto attivo per il momento concomitante, ma in un secondo momento probabilmente addirittura di prima linea, con tutte le conseguenze politiche che lascio a lei e ai colleghi d'immaginare.

Queste sono proposizioni che ci preoccupano e che fanno da ampio contrappeso alle notazioni positive di cui ho detto. Dobbiamo apprezzare alcuni rimaneggiamenti, sia nel testo Camera che nel testo Senato, circa i tetti che vengono parzialmente elevati e le detrazioni che vengono corrette. Dobbiamo prendere atto del tentativo operato con l'articolo 17 — tentativo piuttosto timido — dalla nuova disciplina. Questo articolo rimette in essere, almeno come facoltà dei coniugi, una dichiarazione unica. Fermiamoci per un attimo qui, signor Ministro. Qui infatti cominciano a divergere un tantino le nostre strade. Non siamo convinti che la sentenza della Corte costituzionale, quando ha dichiarato illegittimo il cumulo, intendesse dare la stura ad un sistema come quello profilato dal disegno di legge. Siamo convinti che ben potesse attuarsi un sistema di opzione in maniera che al contribuente venisse lasciata la scelta se attuare o no determinate norme di legge po-

ste in via automatica come scelta al contribuente; in questa guisa si sarebbe ottenuto un incentivo psicologico anche per il cittadino affinché facesse il dovere di contribuente fino in fondo, senza disperderci nei vecchi meandri delle rincorse fisco-contribuente alla ricerca di chi abbia la palma della sfiducia, se il fisco per primo o il contribuente. Un sistema opzionale che avesse lasciato al contribuente la scelta di un sistema anziché di un altro, a nostro avviso avrebbe adempiuto gli obblighi posti dalla sentenza della Corte costituzionale e avrebbe al tempo stesso dato una certa agilità fiscale e tributaria al meccanismo, incoraggiando i contribuenti nell'adempimento del loro dovere.

L'articolo 17 a nostro avviso contiene soltanto l'embrione, la bozza, una ispirazione, diciamo a futura memoria, di quello che dovrebbe essere un sistema tributario moderno. Non basta infatti dare ai coniugi la facoltà di una dichiarazione unica e non basta dire che le imposte commisurate separatamente sul reddito complessivo di ciascun coniuge si sommano, ma occorre a nostro avviso precisare che la somma può essere fatta algebricamente tra entità positive ed anche entità negative, mentre l'attuale sistema tributario presenta delle riserve che vanno accuratamente esaminate, alla luce dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica (il quale afferma che l'imposta si determina dal reddito complessivo previa deduzione degli oneri di cui all'articolo 10). Date queste riserve, che secondo noi vanno approfondite, non vediamo perchè — faccio il caso di due coniugi, uno dei quali produca il reddito, come avviene per quasi tutti i piccoli imprenditori italiani, mentre l'altro sia titolare di un bene, di una casa su cui esista un mutuo — non sia consentito dedurre il mutuo dell'un coniuge solo perchè non si arriva alla determinazione dell'imposta, in quanto nel calcolo ci si arresta allo zero. Ne parlavamo anche di recente, ma a me sembra veramente iniquo un procedimento di questo genere. Cioè, se in una famiglia esiste un coniuge il quale produce la massima parte del reddito e la di lui moglie sia proprietaria di una casa

sulla quale esiste un mutuo, con il sistema previsto da questo disegno di legge può avvenire (non sono sicuro che avvenga, però l'ammetto come tentazione del fisco) che si dica: a questo coniuge titolare del solo bene immobile, applicando l'imposta sul reddito catastale e determinando questa imposta in x , quando si va a dedurre il mutuo che è di due, tre o quattro volte più pesante di quella rendita catastale, non si può scendere a meno z perchè si supererebbe, in discesa, il livello zero. Questo ragionamento a mio avviso è iniquo: bisognerebbe scendere al di sotto del livello zero dal momento che le imposte si sommano e quindi si somma l'addendo positivo del marito e l'addendo negativo della moglie la quale debba dedurre gli interessi passivi del mutuo, come pure dalla legge è consentito.

Signor Ministro, vorrei raccomandarle innanzitutto di non darmi risposta perchè temo che la sua risposta possa ipotecare la soluzione di un problema che invece, se lo lasciamo affidato all'ufficio legislativo e soprattutto a più meditata ed attenta cura, può darsi che venga risolto con delle soluzioni più giuste di quelle che invece sembrano potersi prevedere in base alla formulazione così rigida e statica della norma.

Comunque, a prescindere dalla non risposta, vorrei raccomandare di mettere allo studio immediatamente il problema perchè, qualora si rilevasse la discrasia cui ho accennato e che — ripeto — sul piano della giustizia tributaria è manifestamente iniqua, vi si metta riparo. Ricorriamo allo *splitting*, ricorriamo ad altre discipline, ricorriamo ad una sistematica di cui lei è cultore e profondo conoscitore, ma evitiamo ingiustizie, per far sì che il contribuente si senta sempre più accompagnato su un piano di giustizia tributaria nel fare interamente il suo dovere.

Queste ed altre considerazioni, signor Ministro, che per brevità e buon gusto mi esimo dal trattare, ci portano a non mutare il nostro atteggiamento rispetto a quella che è stata la nostra posizione di fronte al disegno di legge. Ci siamo astenuti, cioè non ci siamo sentiti di dare la nostra fiducia,

non essendo motivo sufficiente l'orgoglio di rivendicare l'antefatto in virtù del quale siamo arrivati al disegno di legge e sembrandoci in molta parte ristretta l'ottica del disegno di legge stesso. Non ci sentiamo certamente di votare contro un aggiustamento determinato da un nostro vivo convincimento.

Permangono le imperfezioni cui ho accennato e le speranze vivissime, non ultima quella di vedere finalmente un assetto definitivo delle leggi. E qui mi riporto a quanto dicevo all'inizio: esistono numerosi ordini del giorno da noi proposti ed approvati, quelli sì all'unanimità, dall'Aula, nel 1973 e nel 1974, che invitavano il Governo ad un lavoro di testo unico. Qui vi si accenna, però la data finale, il solo fatto che il testo unico debba comprendere leggi che, se non vado errato, vanno a finire fino al 1978, mi lascia prevedere che il testo unico prima della fine del 1978 non lo avremo.

Lei scuote la testa e questo per me è motivo di incoraggiamento; su questo mi darà dei chiarimenti.

Per questi motivi, cari colleghi, noi confermiamo la nostra astensione. (*Applausi dalla destra. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Giacalone. Ne ha facoltà.

*** G I A C A L O N E .** Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il provvedimento di modifica alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche da noi licenziato il 10 di febbraio di quest'anno ritorna oggi al nostro esame dopo aver subito nell'altro ramo del Parlamento modifiche formali e sostanziali che il Gruppo dei senatori comunisti giudica complessivamente positive. Pur esprimendo, come abbiamo fatto stamane in Commissione, il nostro apprezzamento per i miglioramenti apportati dalla Camera, anche con l'iniziativa ed il contributo determinante dei deputati comunisti, non ci sentiamo però di modificare in questa sede il voto già espresso ora è quasi due mesi che, come si ricorderà, è stato di astensione.

Presidenza del vice presidente VALORI

(Segue **G I A C A L O N E**). Abbiamo formulato allora un giudizio, accompagnato dal nostro rinnovato impegno di iniziativa e di lotta per un sistema tributario più equo e più giusto. Ebbene, alcune modifiche apportate dalla Camera si muovono in questa direzione. Vorrei subito ricordare l'emendamento a sorpresa, starei quasi per dire a tradimento, presentato a conclusione del dibattito in Aula dal senatore Visentini a modifica dell'articolo 17 allo scopo di evitare l'immediata entrata in vigore, fin dalla presentazione della dichiarazione dei redditi nell'anno 1977, dell'articolo 5 del disegno di legge relativo alla deducibilità degli oneri. Permettendo allora l'approvazione dell'emendamento Visentini, il Governo si rendeva responsabile, non solo del minor gettito per l'erario, ma anche del rinvio di un

anno dei criteri di deduzione degli oneri che avevano già formato oggetto di forti critiche per le oscure pratiche che si verificavano nella dichiarazione e nella determinazione del reddito complessivo tassabile.

È quindi motivo di soddisfazione per noi che ci eravamo battuti contro l'approvazione di quell'emendamento apprendere che la Camera ha ripristinato il testo originario del disegno di legge. Altrettanto positiva giudichiamo la modifica dell'articolo 6 che porta da 840.000 a 960.000 lire il reddito annuo massimo per il quale viene effettuata la detrazione per carichi di famiglia, anche se questo non è sufficiente a rendere meno ingiuste, soprattutto per le famiglie con un solo reddito, le conseguenze della abolizione del cumulo. Anche alla Camera, così come al Senato, ci siamo battuti per portare

da 72.000 a 108.000 lire la detrazione per il coniuge che non lavora quando il reddito del soggetto dichiarante è inferiore a 8 milioni, e ciò per avvicinare le detrazioni per la moglie casalinga e quelle attribuite alla moglie lavoratrice. In questo modo sarebbe stato possibile portare complessivamente il reddito non tassabile di una famiglia tipo di lavoratori a 2.760.000, compiendo un passo avanti rispetto al passato, anche se ancora inadeguato se si tiene conto delle esigenze di vita dei lavoratori del nostro paese.

Le nostre proposte purtroppo non sono state accettate dal Governo nè fatte proprie dalla Camera che le ha respinte. C'è però una parte della legge in cui le modifiche della Camera ci appaiono particolarmente significative, in particolare quella che riguarda la partecipazione dei comuni all'accertamento del reddito delle persone fisiche. Non c'è dubbio che ci troviamo dinanzi ad un importante passo avanti rispetto alle scelte effettuate a suo tempo in occasione dell'approvazione della legge di riforma tributaria. I colleghi ricorderanno come allora erano stati volutamente estraniati o quasi gli enti locali da ogni sia pur limitato potere di partecipazione all'accertamento come al contenzioso tributario. Con quella modifica apportata dalla Camera, come si evince dalla lettura dell'articolo 13, potrà essere possibile in un prossimo avvenire il concorso attivo e fattivo degli enti locali con gli organi dello Stato nella lotta contro le evasioni fiscali. E anche questo un modo, signor Ministro, di dare una risposta positiva alla inquietudine diffusa nel paese, oggi negativamente colpito dalle notizie di stampa effettuato sul confronto, per iniziativa dei comuni, tra le dichiarazioni dei redditi per il 1974 e l'accertamento per l'imposta di famiglia relativa all'anno precedente. Ben sappiamo che i dati messi a confronto non sono omogenei ma, data l'abissale differenza per alcuni clamorosi casi, ce ne è abbastanza per un pronto intervento della amministrazione finanziaria, per tagliare in modo esemplare i nodi della evasione fiscale.

Ma tornando alle modifiche della Camera, diciamo che la collaborazione tra enti locali e amministrazione finanziaria va effettuata

nella consapevolezza del disegno costituzionale in base al quale la nostra Repubblica intesa come Stato-ordinamento è costituita da un complesso di soggetti: lo Stato ente ma anche le regioni, le province, i comuni. Bene, con un ritardo di quattro anni, quanti ne sono trascorsi dall'approvazione della legge tributaria, si comincia ora a riconoscere il ruolo del comune nella fase dell'accertamento tributario. Ma perchè i comuni possano esercitare responsabilmente il compito loro demandato occorrerà precisare al più presto il ruolo dei consigli tributari che tanto fastidio danno all'estrema destra. Se oggi infatti è possibile costituire i consigli tributari in base alla normativa vigente, per il loro funzionamento occorre al più presto che il Parlamento approvi una precisa normativa. Fin da ora noi diciamo che il consiglio tributario deve essere uno strumento del consiglio comunale. Esso deve funzionare, se occorre, articolato per settori o per circoscrizioni, ed essere sottoposto alla sorveglianza del consiglio comunale. Alla osservazione che si corre il rischio di creare, comune per comune, un secondo ufficio fiscale, noi rispondiamo che l'obiettivo del consiglio tributario non è quello di essere un doppione dell'ufficio fiscale statale. Il contribuente infatti deve avere rapporti con uno, ed un solo ufficio. Con il consiglio tributario si può e si deve, a nostro avviso, creare un organo di collaborazione democratica con l'amministrazione finanziaria e nel contempo integrare il lavoro degli uffici statali. La collaborazione è diretta ad evitare che i funzionari del fisco nei rapporti con i contribuenti oscillino tra la rigidità burocratica e l'odiosa trattativa privata.

L'integrazione dell'accertamento appare poi insostituibile dal momento che la formazione dei redditi, specialmente quelli di origine patrimoniale, è attualmente spezzettata in tante sedi e fasi, con il risultato di rendere difficile, se non addirittura impossibile, la ricostruzione del reddito effettivo. Ben sanno al riguardo i funzionari delle imposte quali difficoltà incontra l'accertamento dei redditi, per cui dovrebbero apprezzare le integrazioni degli enti locali.

Per questi obiettivi è indispensabile, superando l'attuale logica della smobilitazione, dotare i comuni ed i consigli tributari di un ristretto ma ben qualificato nucleo di addetti ai tributi. È nello spirito di questa collaborazione, di questa integrazione di attività tra comuni ed uffici fiscali statali, che i primi devono essere messi in condizione di avere non solo le copie delle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche, ma anche dei relativi allegati. Per lo meno è indispensabile che, a richiesta del comune, gli uffici fiscali territorialmente competenti trasmettano copia degli allegati stessi, altrimenti corriamo il rischio di vanificare il ruolo degli enti locali nella delicata fase dell'accertamento tributario. A tale proposito desidereremmo conoscere il pensiero del Governo.

Venendo alle altre modifiche apportate dalla Camera, diciamo subito che non ci ha convinti la decisione di sopprimere l'articolo 7 del disegno di legge con il quale era stato sostituito il secondo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597. Con l'articolo 7, unitamente ai colleghi di altri Gruppi, intendevamo correggere la contraddizione insita nel punto primo dell'articolo secondo della legge-delega, fonte, come ella sa, onorevole Ministro, di innumerevoli controversie. D'accordo con il Governo, la 6ª Commissione finanze e tesoro della Camera, anzi il comitato ristretto, ha scelto invece una via a nostro avviso più lunga, quella di affidarsi alla delega per disciplinare la materia, con il risultato di perdere un altro anno per affrontare e risolvere tutte le questioni controverse. Anche su questa modifica chiediamo all'onorevole Ministro una spiegazione.

Avviandoci alla conclusione di questa breve disamina, riconosciamo giusta la linea ispiratrice dell'articolo 17, articolo 16-bis del Governo, che lascia aperta la porta, mentre si intendono correggere le conseguenze negative della fine del cumulo per le famiglie nelle quali l'altro coniuge o altro componente ha un reddito effimero, a un nuovo metodo di tassazione dei coniugi, quello opzionale, il cosiddetto *splitting*.

Siamo d'accordo infine sulle osservazioni del relatore a proposito delle modifiche di

minore rilievo apportate dalla Camera al disegno di legge a correzione di alcuni nostri errori formali.

Concludo: pur riconoscendo gli ulteriori miglioramenti apportati dalla Camera al testo da noi licenziato, non ci troviamo nelle condizioni, come Gruppo comunista, per i limiti di fondo denunciati nel dibattito svoltosi in quest'Aula a febbraio, di poter modificare il nostro atteggiamento. Il nostro voto sarà quindi, onorevoli colleghi, ancora oggi di astensione.

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore.

S E G N A N A , relatore. Brevemente, onorevole Presidente, per constatare che vi è un giudizio sostanzialmente favorevole espresso sia dal senatore Pazienza che dal senatore Giacalone in ordine al provvedimento così come è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Dai colleghi che hanno preso la parola sono stati toccati due argomenti che mi inducono a svolgere qualche breve considerazione. Il senatore Pazienza, come il senatore Giacalone, ha posto l'accento sulle modifiche che sono state apportate all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600, relativo all'accertamento. Il collega Pazienza ha espresso qualche preoccupazione in ordine alle modifiche apportate, mentre il senatore Giacalone ritiene che esse siano maggiormente corrispondenti alle effettive esigenze di collaborazione con l'amministrazione dello Stato da parte dei comuni all'azione di lotta all'evasione ed all'accertamento dei redditi dei cittadini.

Credo che su questo argomento dobbiamo chiarirci bene le idee e soprattutto tener conto del fatto che abbiamo sancito con la riforma tributaria un principio che deve essere considerato molto positivo, cioè il fatto che il cittadino debba rispondere per i propri redditi solo ad un ente, ossia agli uffici delle imposte dello Stato. Prima della riforma, il cittadino doveva rispondere, per i medesimi redditi, ad enti diversi. Credo che questo sia un fatto concreto, del quale

dobbiamo sottolineare i lati positivi, ma ciò non toglie che nella funzione di accertamento dei redditi che viene svolta dagli uffici dello Stato possa esservi la collaborazione, che è stata prevista anche nella legge-delega, da parte dei comuni. Penso però che a questo riguardo debbano essere evitati degli eccessi, ossia il pericolo che con lo zelo dei comuni di collaborare nel modo più completo possibile all'accertamento dei redditi, si rimettano in piedi degli uffici tributari che sono stati eliminati dopo la soppressione dell'imposta di famiglia. Il ruolo dei comuni deve essere di collaborazione. Forse non sarà neppure necessario che approviamo dei provvedimenti che regolamentino nuovamente questa materia, con particolare riguardo soprattutto all'istituzione dei consigli tributari, in quanto dovremo vedere, innanzi tutto, come questi organismi che possono essere istituiti dai comuni funzionano. Dopo di che se vi sarà necessità di affrontare il problema con una regolamentazione, lo potremo fare, ma in questa fase è opportuno lasciare le cose come sono e vedere quali sono le esperienze che gli enti locali sono in grado di compiere.

In tale azione deve esserci la collaborazione dei comuni, nello spirito della riforma tributaria. Infatti con tale riforma abbiamo istituito delle imposte che hanno un fondamento squisitamente tecnico; l'accertamento del reddito viene fatto in forma analitica ed è stato abbandonato ogni sistema di carattere sintetico. Pertanto, il fatto di dover procedere ad un esame analitico comporta, da parte di coloro che esaminano le denunce dei contribuenti, una particolare preparazione, tale che consenta ad esempio anche nei confronti di imprese piccole di poter esaminare scritture contabili che sono la base per l'accertamento del reddito. Penso si debba rimanere nello spirito della riforma, cioè si debba vedere questa azione dei comuni come una collaborazione verso lo Stato che può essere preziosa e che fornirà al fisco soltanto comunicazioni relative a fatti e ad elementi rilevanti: ciò consentirà di tranquillizzare tutti coloro che possono temere, nell'azione dei consigli tributari o nella collaborazione dei co-

muni, atti di persecuzione di carattere personale o di linciaggio — come è stato detto — di carattere politico.

Riguardo alle dichiarazioni dei redditi ed alle notizie ad esse relative diffuse in questi ultimi tempi, credo sia necessario richiamare l'attenzione del Ministro sull'opportunità di regolamentare in maniera precisa il sistema di pubblicizzazione dei dati relativi alle dichiarazioni dei redditi.

Abbiamo visto che attraverso i dati che sono stati pubblicati soprattutto dai comuni sono emerse delle situazioni che ad un primo esame lasciano indubbiamente molto perplessi. Non possiamo negare che sicuramente queste pubblicazioni hanno messo in evidenza delle situazioni di effettiva evasione, delle situazioni che ancora, a mio giudizio, devono essere colpite in maniera inesorabile. Ritengo che queste comunicazioni abbiano anche rivelato ai cittadini delle situazioni che non sono corrispondenti alla realtà. Infatti esistono dei cittadini che hanno dichiarato, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, un determinato reddito, ma che in quella sede non hanno rivelato redditi che sono stati assoggettati a regimi diversi (vedi ad esempio quello della cedolare secca), per cui non abbiamo l'esatta riproduzione della figura del contribuente, ma ne abbiamo una parziale.

Voglio richiamare l'attenzione del Ministro perchè dobbiamo evitare di creare delle tensioni tra le classi sociali. In fatto di doveri fiscali sappiamo che le tensioni facilmente acquistano dei toni piuttosto accesi; pertanto ritengo che questa materia debba essere vista con particolare attenzione, soprattutto se poniamo mente ad un fatto sul quale ci siamo soffermati anche durante la discussione su questo provvedimento e cioè che abbiamo un nuovo soggetto fiscale, l'impresa familiare, per la quale è previsto un regime di tassazione praticamente per quote. Allora, di fronte a questa situazione, è logico che in futuro le notizie relative ai redditi, ad esempio, di un titolare d'impresa possano risultare sbalorditive se non vi sarà un richiamo ad altri contribuenti che insieme con lui formano l'impresa familiare che è assoggettata in modo diver-

so rispetto al contribuente unico, alla tassazione sul reddito delle persone fisiche.

Inoltre, per quanto riguarda gli altri accenni fatti, sia dal senatore Giacalone, sia dal senatore Pazienza, in ordine alla tassazione della famiglia nella quale vi è un unico soggetto che produce reddito, o magari vi è un soggetto che produce un reddito abbastanza elevato ed un secondo soggetto che produce un reddito modesto, ritengo che non si debba spendere molto tempo su questo, ma sia da ricordare che già durante la discussione precedente è stato approvato un ordine del giorno il quale impegna il Governo a studiare una forma di tassazione per quote da presentare nel giro di qualche tempo che ricalchi il modello di altri paesi. Ritengo che debba essere vista con particolare soddisfazione anche la dichiarazione che ha fatto il ministro Pandolfi alla Camera dei deputati con la quale ha indicato « il proponimento del Governo di addivenire quanto prima ad un meccanismo opzionale della tassazione separata dei redditi sul tipo del quoziente familiare francese o dello *splitting* anglosassone, anche se sarà necessario un preliminare periodo di adeguato assestamento degli attuali meccanismi fiscali ».

Penso che si debba prendere atto con soddisfazione di questo ed anche della posizione assunta dai vari Gruppi in ordine a tale prospettiva e mi fa piacere rilevare che anche nella discussione di oggi si è visto che c'è un'ulteriore adesione a questo indirizzo. Mi auguro che con i provvedimenti che saranno adottati in futuro il Governo possa presentare appunto un provvedimento che tenga conto di questa prospettiva consentendo, quindi, di attenuare anche quelle sperequazioni che sono state poste in risalto dai colleghi che hanno preso la parola e che sono state oggetto anche di dibattito durante il precedente esame che abbiamo fatto di questo provvedimento. (Approvazioni).

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il Ministro delle finanze.

* P A N D O L F I , *ministro delle finanze*. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, credo che il mio compito risulti molto facilitato dalla relazione che il senatore Segna ha premesso a questo dibattito, relazione che ha illustrato analiticamente le modificazioni che la Camera dei deputati ha introdotto nel testo del provvedimento in esame quale era stato approvato dal Senato. La replica che l'onorevole relatore ha poi aggiunto è servita ulteriormente a chiarire alcuni punti essenziali del provvedimento.

Sono anche molto grato sia al senatore Pazienza che al senatore Giacalone perchè con le loro osservazioni — alcune delle quali brevemente riprenderò — mi hanno fornito lo spunto per alcuni chiarimenti su questioni che attengono appunto alle modificazioni introdotte dalla Camera in relazione a punti non irrilevanti del provvedimento.

Prescindendo dalle più minute varianti che sono di per se stesse evidenti e che comunque sono già state egregiamente ricordate dal relatore, vorrei soffermarmi anzitutto sulla portata della soppressione dell'articolo 7 del testo approvato dal Senato e sulla sua sostituzione con la norma di delega contenuta nell'articolo 22 del testo attuale. L'articolo 7 del testo così come licenziato dal Senato stabiliva un più chiaro principio circa l'applicazione alle piccole imprese delle detrazioni che vengono consentite ai lavoratori dipendenti. Intendo dire ai piccoli imprenditori: una assimilazione dei minimi imprenditori ai lavoratori dipendenti secondo il dettato dell'articolo 2 della legge delega 9 ottobre 1971, n. 825.

Durante la discussione in Senato i nodi che erano rimasti non sciolti dal decreto n. 597 avevano trovato una loro soluzione. È parso tuttavia alla Camera che lo sforzo del Senato non fosse ancora sufficiente e si è pertanto ritenuto — l'iniziativa è venuta appunto in sede parlamentare ed è toccato al Governo assecondarla e convogliarla verso obiettivi di coerenza con lo sviluppo dell'ordinamento — di procedere in maniera più risoluta verso la definizione di un regime particolare per gli imprenditori minimi ai quali applicare, similmente a quanto accade in altri paesi, un regime opzionale per

la determinazione del reddito: una determinazione analitica del reddito nel caso in cui, in aggiunta alla necessaria contabilità IVA che serve per la determinazione dei ricavi, il contribuente tenga anche la contabilità che verrà prevista per le imprese minori; una determinazione forfettaria del reddito in base a coefficienti medi di redditività nel caso in cui il contribuente non intenda tenere la contabilità delle imprese minori. A tal fine è stata approvata una disposizione di delega che rientra nell'ambito più generale della riforma per le imprese minori, che il Governo si è impegnato — ed io ribadisco qui assai volentieri l'impegno — a definire entro il termine di 90 giorni dal momento dell'entrata in vigore del provvedimento di cui si discute.

La materia, come è noto, è complessa. Io prendo atto dell'ammonimento che il senatore Segnana, che a questa materia ha dedicato da tanto tempo intelligenza e passione, mi ha rivolto a non introdurre troppe smagliature in un sistema che, pur in presenza di una certa difficoltà iniziale, tuttavia merita di essere sostenuto e coltivato per non perdere gli inestimabili vantaggi di un sistema basato sulla contabilità non soltanto ai fini fiscali ma anche ai fini della stessa condotta delle imprese. Non è soltanto uno strumento per il fisco la miglior tenuta della contabilità, è uno strumento che va a vantaggio anche dello stesso imprenditore. Questo ammonimento non sarà disatteso; almeno così io penso. Comunque la Commissione parlamentare per il parere, la Commissione dei trenta che verrà, credo, rapidamente costituita, dopo l'approvazione del provvedimento potrà esprimere anche il suo avviso specifico in proposito.

La seconda osservazione che voglio fare riguarda l'articolo 13 del provvedimento, nel testo trasmesso dalla Camera. Questo articolo, come è stato ricordato con accenti diversi (fondamentalmente critici da parte del senatore Pazienza e di adesione invece da parte del senatore Giacalone) riforma l'articolo 44 del decreto n. 600, notissimo e che riguarda l'accertamento, per quello che attiene la collaborazione dei co-

muni all'accertamento delle imposte sul reddito.

Vorrei fare a questo riguardo alcune precisazioni che mi sembrano dettate dall'importanza dell'argomento. La prima osservazione vuole chiarire che non siamo andati oltre l'ambito fissato dalla legge-delega in nessun particolare del nuovo testo dell'articolo 44. Vorrei dire al senatore Pazienza che di consigli tributari si parla nella legge-delega con la stessa formula che viene qui riprodotta. Le forme essenziali di collaborazione dei comuni erano già individuate nella legge-delega, soltanto che è stato fatto uno sforzo per rendere più penetrante la disposizione complessiva dell'articolo 44 e per dare una maggiore chiarezza. E dimostro subito in che consiste la maggiore chiarezza introdotta. La legge-delega infatti stabiliva sostanzialmente due principi fondamentali: primo, che i comuni hanno in qualunque momento, indipendentemente da qualunque livello del processo di accertamento, addirittura prima che il processo di accertamento venga iniziato, il potere di fornire dati e notizie al fisco.

Ebbene, questa norma è stata più chiaramente disciplinata perchè nella primitiva formulazione dell'articolo 44 sembrava che in un certo senso essa fosse legata al ritmo delle procedure di accertamento, mentre invece, come risulta anche dal testo della legge-delega, è una facoltà permanente e generale da parte dei comuni. Osservo io a titolo di commento che questa è una norma di cui si avvarranno soprattutto i comuni più organizzati, quelli che avendo una maggiore possibilità di ottenere informazioni sui contribuenti se ne avvarranno come elementi di collaborazione con la amministrazione finanziaria.

Poi sempre la legge-delega prevedeva una seconda facoltà dei comuni, questa non permanente, generale, indipendente dal processo di accertamento quando iniziato da parte degli uffici dell'amministrazione finanziaria, ma una potestà che è strettamente legata e quindi subordinata e condizionata all'avvio della procedura di accertamento da parte dell'ufficio. Questa norma è stata chiarita; non sono stati mutati i termini es-

senziali; c'è stata soltanto una variante che a mio giudizio era necessaria sulla base dell'interpretazione del testo della legge-delega. La legge-delega, infatti, non faceva distinzioni tra accertamento in rettifica della dichiarazione e ripresa del processo di accertamento in presenza di nuovi elementi sopravvenuti alla conoscenza del fisco; essa parlava solo di accertamento. Ora, nella nozione di accertamento sono comprese ambedue le accezioni: l'accertamento, diciamo così, iniziale, e la ripresa dell'accertamento quando vengano a conoscenza nuovi fatti modificativi del primitivo apprezzamento da parte del fisco.

Ebbene, abbiamo detto con chiarezza che nell'un caso e nell'altro si applica la particolare facoltà prevista dalla legge-delega, cioè quella del comune di controproporre rispetto all'accertamento dell'ufficio. Preciso che si tratta sempre di una controproposta in aumento e per il resto non si è variato nulla, ferma restando la possibilità delle commissioni miste nel caso in cui esista difformità tra la proposta dell'ufficio e la controproposta del comune e nel caso in cui la controproposta del comune non sia ritenuta accettabile da parte dell'ufficio.

Un'altra osservazione voglio fare su questa materia. Vorrei chiarire, anche per dare una migliore nozione dell'orientamento che è attualmente alla base dei lavori preparatori della riforma della finanza locale da parte del Governo, che l'attuale collaborazione dei comuni all'accertamento delle imposte, così come prevista dall'attuale ordinamento, è soltanto una delle forme di collaborazione che possono immaginarsi e attualmente l'unica che può essere realizzata sulla base dell'ordinamento vigente. Ma ci si sta muovendo verso un sistema in cui la presenza dei comuni acquisti una rilevanza al tempo stesso maggiore e anche più definita ed oggettivamente specifica. In altre parole, la logica nella quale ci si muove è la seguente: noi pensiamo alla finanza pubblica come a un fatto unitario, però non a un fatto indistinto e confuso; pensiamo ad un insieme — quello della finanza pubblica — in cui esista un primo comparto, quello di cui, ad esempio, alle nor-

me dell'attuale ordinamento in materia di imposte sul reddito, dove esiste una potestà primaria dei poteri centrali dello Stato e una potestà complementare e sussidiaria degli enti locali.

Esisterà — ecco il traguardo verso cui ci si muove — un secondo comparto dove la potestà primaria sarà delle autorità locali, dei comuni e dove la potestà sussidiaria e complementare sarà invece dei poteri centrali. Qual è questo secondo comparto? È quello di una nuova imposizione sui cespiti immobiliari che, analogamente a quanto accade nei paesi più simili al nostro, nei paesi industrializzati (similmente quindi alla *property-tax*), potrà consentire un migliore ordinamento della tassazione della proprietà immobiliare, dei cespiti immobiliari, dei redditi immobiliari (parlo dei redditi immobiliari: poi gli altri paesi sono molto più pragmatici del nostro e non fanno tante distinzioni nominalistiche), in maniera tale che possa essere colmata quella che indubbiamente è una lacuna attuale nel raggiungimento da parte del fisco di questi cespiti ancora affidati alla determinazione catastale non aggiornata, e in modo anche da dare ai comuni una sfera definita nella quale possano muoversi con maggiore proprietà, recando un contributo specifico agli obiettivi complessivi della finanza pubblica.

Quando avremo completato l'ordinamento in questa sua parte, avremo allora un più armonico equilibrio tra poteri centrali e poteri locali; potranno essere anche fugate alcune preoccupazioni circa il sovrapporsi confuso di iniziative di accertamento da parte dei poteri centrali e dei poteri locali e probabilmente la materia potrà dirsi definita in termini più durevoli e direi più propri.

Aggiungo un altro elemento a proposito di questa materia: la mia preoccupazione, in presenza della pubblicizzazione dei dati relativi alle dichiarazioni per i redditi del 1974, è stata quella di attivare immediatamente un contatto diretto ed organico con gli organismi rappresentativi dei comuni, perchè ritengo che la peggiore cosa possibile poteva essere quella che il Ministero delle finanze ignorasse la realtà dei comuni e igno-

rasse anche (ciò che è accaduto) elementi che ho sentito qui riprendere lodevolmente, alcuni dei quali non del tutto propri, sia pure in presenza di un fatto indubbiamente rilevante, oggettivo e non contestabile di fasce di intollerabile evasione, contro le quali ci si deve rivolgere.

Ebbene, la cosa peggiore sarebbe stata quella di ignorare il tutto. È stata invece mia preoccupazione politica quella di attivare immediatamente un contatto, che ha avuto luogo attraverso una riunione con l'esecutivo dell'ANCI e con i sindaci o gli assessori ai tributi dei comuni capoluoghi di regione, dalla quale è nata una prima iniziativa precisa: la costituzione di un gruppo integrato di lavoro centrale tra esponenti dell'amministrazione finanziaria e rappresentanti dei comuni per la definizione pratica di una serie di questioni che, se non vengono definite con un minimo di proprietà, finiscono, in questo caso sì, per dar luogo a quella confusione o a quelle tendenze un po' dispersive e talvolta anche irrazionalmente anarchiche che possono cadere, in assenza di una disciplina organizzata, fuori dello spirito della legge.

Devo dire che in questo incontro ho avuto la soddisfazione di trovare molta maturità, molto senso di responsabilità; e se a questo gruppo di lavoro integrato centrale, come è nei nostri propositi, seguiranno in breve giro di tempo, anche a livello compartimentale, degli analoghi gruppi di lavoro potremo meglio disciplinare una materia che ha bisogno di essere inserita nella lettera e nello spirito della legge.

Questa è la linea intorno alla quale ci si muove. Due parole adesso sulla pubblicizzazione dei dati per dire che siamo arrivati a un punto molto delicato in questa materia; e non soltanto per i problemi che derivano dall'applicazione dell'articolo 69 del decreto n. 600, cioè l'obbligo da parte dello Stato di inviare ai comuni l'elenco dei contribuenti, ma anche a causa di ciò che ha reso possibile la pubblicazione e l'invio agli uffici di questo elenco.

Vorrei ricordare che questa operazione sarebbe stata assolutamente impossibile per anni, il che vuol dire per sempre, se non

fosse stata il risultato, come sottoprodotto, delle nuove procedure automatizzate che abbiamo inserito nel disegno del nuovo sistema informativo. Non è immaginabile che possano essere dattiloscritti, in un ministero che tra l'altro ha anche il problema di una insufficiente dotazione di macchine di dattilografia, 70 o 80 milioni di dati relativi a 10,4 milioni di contribuenti. Soltanto procedure elettroniche meccanografiche consentono tutto questo. Nè è immaginabile che la procedura dei rimborsi — di cui ad un disegno di legge che questa settimana viene presentato al Parlamento dopo essere stato approvato dal Consiglio dei ministri — possa essere, non dico attuata, ma neanche immaginata o sognata senza le procedure automatizzate che sono alla base della nuova concezione del sistema informativo.

Devo dichiarare davanti al Senato che, con molta preoccupazione, noto una specie di istinto revanscista nei confronti del sistema informativo. Lo si vede da atteggiamenti dell'opinione pubblica, a volte anche dalla stampa. Si torna a dire che in fondo il progetto Atena aveva tanti vantaggi; ci si intrattiene su polemiche che ritengo siano state superate da una decisione estremamente responsabile del Parlamento quando, fra il febbraio ed il marzo del 1976, convertì in legge il fondamentale decreto-legge sul sistema informativo del Ministero delle finanze che è diventato poi la legge n. 60 del 1976. Abbiamo anche difficoltà interne, oggi molto meno che nel passato, in alcuni settori dell'amministrazione finanziaria; c'è la resistenza al nuovo, il tentativo di reimportare una logica superata, quasi il timore che da parte dei titolari politici del Ministero delle finanze si usi il necessario coraggio per andare avanti. Vorrei assicurare il Parlamento che, nonostante queste difficoltà ed anche una amarezza che talvolta si prova nel domandarsi se non sia il caso di ridurre il ritmo di sviluppo del nostro sistema per non incorrere in censure, in guai o possibili disavventure, non mancherà il coraggio di andare avanti. Vorrei chiedere al Parlamento che anche per alcuni provvedimenti che stiamo per sottoporre al suo esame, ci

sia la comprensione della finalità strategica di tutto quello che si sta facendo. Si procede con la massima oculatezza possibile, con uno scrupolo che è il riflesso non soltanto della buona coscienza personale, ma è anche del rispetto puntuale di ogni disposizione di legge.

Certo, siamo in una materia che per la amministrazione finanziaria ha avuto fortunatamente il sigillo della disciplina legislativa. Però è materia nuova, difficile; ogni decreto ministeriale applicativo di norme di legge può presentare il rischio talvolta di qualche ricorso. Me ne rendo conto; ma credo vada detto con estrema precisione, per senso di responsabilità, che non solo gli elenchi ai comuni non potranno neppure essere mandati per la seconda volta, ma nessuno degli scopi delle procedure fondamentali a cui è legata la sorte della riforma tributaria, ed aggiungo la sorte della lotta alle evasioni, nella misura in cui automatizzandosi le procedure si rendono libere risorse umane per i compiti non meccanici dell'accertamento dei decreti, potrà mai essere raggiunto, se non svilupperemo, secondo il dettato della legge n. 60, il sistema informativo del Ministero delle finanze.

Talvolta spiace vedere che anche in forze sociali importanti con le quali si dialoga in termini molto costruttivi sui progetti della lotta all'evasione fiscale ci sia qualche indulgenza a queste voci ricorrenti che sembra facciano riporre nelle nuove scelte coraggiose che sono state fatte dei rischi insidiosi per la sovranità del fisco o per altro. La sovranità del fisco consiste nella potestà di accertamento, non consiste nella digitazione delle dichiarazioni dei redditi, che è un dato meramente strumentale. Questo è stato capito oggi, a differenza di due anni fa, anche dal personale dell'amministrazione finanziaria ed è per questo che io anticipo che qui verremo anche con altri provvedimenti legislativi in modo che arbitro di tutto fino in fondo sia sempre il Parlamento. Si tratterà di provvedimenti che anziché arrestare questo processo lo svilupperanno, certo sempre sotto il presidio della norma giuridica, ma anche come traduzione di una volontà politica che non può

arrestarsi davanti a queste difficoltà. Vorrei aggiungere da ultimo una osservazione sull'articolo 17 del testo venuto dalla Camera che, riprendendo alla lettera (salvo alcune varianti che hanno più un riflesso sulla modulistica che non sulla sostanza della disposizione) un emendamento che il Governo aveva presentato un po' affrettatamente — lo riconosco — in Aula nel corso della prima lettura di questo testo, stabilisce in sostanza una possibilità opzionale per i contribuenti di avvalersi — nel caso si tratti di coniugi — di un unico modello di dichiarazione, con la determinazione separata dell'imposta e quindi con il trattamento separato di tutto ciò che precede la determinazione dell'imposta, inclusi quindi gli oneri deducibili, così come appare dal testo. Senatore Pazienza, ovviamente non si vieta che poi si eserciti in sede giurisprudenziale ogni migliore interpretazione del testo che il Senato sta per approvare, ma devo chiarire qual è il significato della norma. Prevedendo questa distinta e separata determinazione, resasi del resto necessaria dopo la sentenza della Corte costituzionale del 14 luglio dell'anno scorso, tuttavia si consente che le due imposte vengano sommate e che alla somma delle imposte dei due coniugi vengano applicate le cosiddette detrazioni soggettive, di cui agli articoli 15 e 16 del decreto n. 597, come risulterà modificato dal provvedimento in esame.

Vorrei dire che il significato maggiore di questa innovazione è che essa rappresenta la premessa per passare più avanti ad un sistema opzionale che non sia tale soltanto per la scelta formale tra l'unico modello o i due modelli, ma anche nei termini sostanziali, accogliendo in questo uno spunto che è contenuto nella nota sentenza della Corte costituzionale, spunto che tempera la rigidità, a giudizio di molti, eccessiva, con cui è stato stabilito il principio della rigorosa sfera individuale per quanto attiene alla capacità contributiva.

Posso qui dire che, a giudizio dell'amministrazione finanziaria, sarà possibile introdurre un provvedimento sul tipo dello *splitting*. Se dovessi esprimere subito una

preferenza — del resto l'ho già espressa — direi che la mia inclinazione va tutta nella direzione del cosiddetto *splitting* e non nella direzione del sistema del quoziente familiare francese, per la ragione che quest'ultimo sistema (e abbiamo fatto molti esercizi per trovarne tutte le possibili applicazioni) finisce per favorire esageratamente gli alti redditi. Quando per redditi di quaranta milioni si finisce per dare un abbuono di quattro milioni per ogni figlio abbiamo probabilmente un eccesso di favore per gli alti redditi. Invece il sistema dello *splitting* in una delle due versioni, che però non hanno molte varianti sostanziali tra di loro (quella della Germania federale o quella degli Stati Uniti d'America) ritengo possa meglio adattarsi alle nostre esigenze, tenuto conto anche della realtà sociologica del nostro paese, e possa condurre ad una sistemazione, questa volta sì definitiva, dell'ordinamento in materia di tassazione dei redditi familiari.

Vorrei però aggiungere, doverosamente, che per giungere ad un sistema come quello dello *splitting* occorrono due condizioni preliminari: la prima, che almeno per un paio di anni si lasci assestare l'ordinamento e che si consenta al contribuente di avere, se possibile, lo stesso modello di dichiarazione; è un minimo di assestamento che del resto lei, senatore Pazienza, aveva richiamato come esigenza invocando quella che ormai si chiama « tregua legislativa ». La seconda condizione — lo ripeto — è che ci sia un sistema informativo. Tutti i sistemi che implicano qualche calcolo laborioso (in questo caso reso più laborioso dalla opzionalità) per la liquidazione dei tributi o per altre operazioni connesse alla determinazione dell'imposta, tutte queste ipotesi sono realizzabili nella misura in cui possiamo avere un sistema informativo perfettamente funzionante; già funziona ad un primo livello operativo e ciò, per le esigenze attuali, costituisce un fatto di grande importanza, tenuto conto del tempo che abbiamo dovuto recuperare. In fondo abbiamo dato 10 milioni di numeri di codice fiscale e altri 8 milioni li daremo quest'anno, anche se abbiamo alcuni problemi che non

derivano dalla capacità o meno del sistema di andare avanti, ma da alcune prudenze che ci sono suggerite in vista di difficoltà che ci sono state fatte presenti. A tal fine chiederemo qualche chiarimento in via legislativa per poter andare avanti con maggiore sicurezza su un terreno che, essendo nuovo, presenta una certa dose di rischio.

Quando avremo realizzato le due condizioni — e credo che ci siano tutte le premesse per giungere a ciò — credo che sarà possibile, senza particolari inconvenienti, adottare questo sistema che, consentendo maggiore flessibilità di adattamento dell'ordinamento ai singoli casi familiari, ovvierà alle difficoltà di fronte alle quali ci siamo trovati.

Il senatore Giacalone sa perfettamente che la misura di 72.000 lire per la detrazione a vantaggio delle famiglie con un unico reddito è ritenuta anche dal Governo del tutto insufficiente rispetto alle finalità che una misura di questo genere dovrebbe proporsi razionalmente, ma credo che la soluzione vera la troveremo modificando il sistema nella direzione di un metodo opzionale al quale egli stesso ha fatto riferimento nel corso della sua esposizione.

Come ultima annotazione o postilla vorrei ricordare che la Camera ha prorogato di un anno il termine per l'esercizio della delega, cioè fino alla fine del 1979, ma anche ribadire l'intenzione del Governo di non appesantire l'ordinamento con modificazioni o perfezionamenti non strettamente necessari. Il maggiore spazio temporale per l'esercizio della delega verrà usufruito invece per ovviare ad un inconveniente che si manifestò in forma piuttosto seria quando si procedette, tra il 1957 e il 1958, alla redazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, l'inconveniente cioè di eccessi di delega in quanto il testo unico è di per sé soltanto una collazione di carattere formale con una migliore disposizione logica delle norme nell'arco di uno stesso testo legislativo. Ma di per sé il testo unico non consente di variare, neppure marginalmente, il merito delle disposizioni di legge.

Ebbene, poichè il passaggio da singoli decreti a uno o più testi unici comporta la

necessità di alcuni adeguamenti che non siano esclusivamente formali, proprio per ragioni di organicità e di sistematicità, abbiamo pensato di prolungare il tempo dell'esercizio della delega, ma con la specifica finalità di arrivare poi in maniera più sicura e rettilinea alla redazione di uno o più testi unici.

Prologo a questo traguardo sarà la pubblicazione, che annuncio come imminente — attendiamo solo che l'attuale provvedimento diventi legge — di un testo unificato di lavoro delle norme sulle imposte dirette che, senza essere un testo unico, sarà tuttavia un testo molto praticabile (lo riceveranno ovviamente anche gli onorevoli senatori) che rappresenterà per tutti gli operatori del settore, oltre che per i contribuenti più diligenti, una fonte certamente più leggibile delle attuali che risultano da una serie di sovrapposizioni a partire dalla prima legislazione delegata del 1973.

Non mi resta che ringraziare il relatore ed i senatori intervenuti per la celerità con la quale è stato esaminato il provvedimento che mi auguro possa diventare legge questa sera stessa. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati. Si dia lettura dell'articolo 5 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

P A Z I E N Z A , segretario:

Art. 5.

L'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è sostituito dal seguente:

« Art. 10. — *Oneri deducibili.* — Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo e purchè risultino da idonea documentazione, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente:

a) l'imposta locale sui redditi che concorrono a formare il reddito complessivo,

iscritta nei ruoli la cui riscossione ha inizio nel periodo d'imposta. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 5, primo comma, l'imposta si deduce per ciascun socio o associato nella proporzione stabilita dallo stesso articolo;

b) i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori;

c) gli interessi passivi pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, nonchè quelli pagati ai medesimi soggetti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili per i quali la deduzione è ammessa per un importo non superiore a tre milioni di lire, salvo quanto stabilito dal quarto comma dell'articolo 58;

d) le spese mediche e chirurgiche, nonchè quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, per la parte del loro ammontare complessivo che eccede il dieci o il cinque per cento del reddito complessivo dichiarato secondo che questo sia o non sia superiore a quindici milioni di lire. La deduzione è ammessa a condizione che il contribuente, nella dichiarazione annuale, indichi il domicilio o la residenza del percipiente nel territorio dello Stato e dichiari che le spese sono rimaste effettivamente a proprio carico;

e) le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone indicate nell'articolo 433 del codice civile, nonchè degli affiliati, per un importo complessivamente non superiore a lire un milione;

f) le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali;

g) gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di sciogli-

mento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria;

h) gli assegni periodici corrisposti in forza di testamento o di donazione modale e, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, gli assegni alimentari corrisposti a persone indicate nell'articolo 433 del codice civile;

i) i contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge;

l) i premi per assicurazioni sulla vita del contribuente, i premi per le assicurazioni contro gli infortuni ed i contributi previdenziali non obbligatori per legge, per un importo complessivamente non superiore a due milioni di lire. La deduzione dei premi per l'assicurazione sulla vita è ammessa a condizione che dai documenti allegati alla dichiarazione risulti che il contratto di assicurazione abbia durata non inferiore a cinque anni a decorrere dalla data della sua stipulazione e che per il periodo di durata minima esso non consenta la concessione dei prestiti. In caso di riscatto dell'assicurazione nel corso del quinquennio l'impresa assicuratrice deve operare, sulla somma corrisposta al contribuente, una ritenuta d'acconto del dieci per cento commisurata all'ammontare complessivo dei premi riscossi e l'ammontare dei premi che sono stati dedotti dal reddito complessivo del contribuente è soggetto a tassazione a norma dell'articolo 13.

Sono inoltre deducibili, nel limite del settantacinque per cento del loro ammontare, le spese relative ad immobili di interesse artistico, storico o archeologico sostenute ai sensi dell'articolo 16 della legge 1º giugno 1939, n. 1089.

Gli oneri indicati alle lettere d), f) ed l) sono deducibili, fermo restando il limite complessivo rispettivamente stabilito, anche se sono stati sostenuti nell'interesse dei soggetti indicati nell'articolo 15 che si trovino nelle condizioni ivi previste ».

Il Governo della Repubblica è delegato a regolare con nuove norme, entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le condizioni e i limiti di deducibilità delle spese mediche e chirurgiche dal reddito complessivo delle persone fisiche, in base al criterio di coordinarne la disciplina con le disposizioni legislative in materia di assistenza sanitaria pubblica e mutualistica e di evitare distorsioni tra le forme diretta e indiretta dell'assistenza stessa.

Le norme di cui al comma precedente saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica avente valore di legge ordinaria, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri delle finanze e della sanità, sentito il parere della Commissione parlamentare prevista dall'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e avranno effetto dall'anno successivo a quello della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

P R E S I D E N T E . Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Si dia lettura dell'articolo 6 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

P A Z I E N Z A , segretario:

Art. 6.

L'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è sostituito dal seguente:

« Art. 15. - *Detrazioni soggettive dall'imposta.* — Dall'imposta determinata a norma dei precedenti articoli si detraggono lire trentaseimila per quota esente.

Si detraggono inoltre, per carichi di famiglia:

1) lire settantaduemila per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato che non possieda redditi propri, esclusi i

redditi esenti e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, per ammontare superiore a lire novecentosessantamila al lordo degli oneri deducibili;

2) le seguenti somme per i figli o affiliati minori di età:

- lire 7.000 per un figlio;
- lire 15.000 per due figli;
- lire 23.000 per tre figli;
- lire 32.000 per quattro figli;
- lire 50.000 per cinque figli;
- lire 70.000 per sei figli;
- lire 100.000 per sette figli;
- lire 150.000 per otto figli;
- lire 72.000 per ogni altro figlio.

La detrazione spetta anche per i figli permanentemente inabili al lavoro e per quelli di età non superiore a ventisei anni dediti agli studi o a tirocinio gratuito, a condizione che non abbiano redditi propri per ammontare superiore a lire novecentosessantamila. Se uno dei coniugi non possiede redditi per ammontare superiore a lire novecentosessantamila la detrazione per i figli spetta all'altro coniuge in misura doppia. La detrazione per gli adottati e gli affiliati di un solo coniuge spetta a quest'ultimo in misura doppia. In caso di mancanza del coniuge la detrazione di cui al n. 1) si applica per il primo figlio e la quota detraibile in relazione al numero dei figli è raddoppiata e l'ammontare di essa è ridotta di lire quattordicimila;

3) lire dodicimila per ciascuna delle persone indicate nell'articolo 433 del codice civile, diverse da quelle previste nel precedente numero 2), che non possieda redditi propri superiori a lire novecentosessantamila e conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

Le detrazioni per carichi di famiglia spettano a condizione che le persone cui si riferiscono, eccettuati i figli o affiliati minori di età per i quali è sufficiente la dichiarazione del contribuente, attestino di non possedere redditi per ammontare supe-

riore ai limiti stabiliti ai sensi del comma precedente.

Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste ».

Sono abrogate le disposizioni dell'articolo 10, lettere b) e c), della legge 2 dicembre 1975, n. 576.

P R E S I D E N T E . Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Si dia lettura dell'articolo 7, nel testo approvato dal Senato, soppresso dalla Camera dei deputati.

P A Z I E N Z A , segretario:

Art. 7.

Il secondo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Se alla formazione della base imponibile concorrono redditi di impresa derivanti da ricavi, determinati agli effetti della tenuta della contabilità semplificata ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, non superiori a lire 12 milioni si detraggono dall'imposta lire 36.000 oltre a lire 18.000 a fronte degli oneri di cui all'articolo 10 del presente decreto salvo che il contribuente opti per la deduzione di tali oneri in misura effettiva ».

P R E S I D E N T E . Metto ai voti la soppressione di questo articolo.

Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvata.

Si dia lettura dell'articolo 8 — che modifica l'articolo 9 del testo del Senato — nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

P A Z I E N Z A , segretario:

Art. 8.

L'ultimo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente:

« Alla dichiarazione delle persone fisiche devono essere allegati, a pena di inammissibilità delle relative deduzioni e detrazioni, i documenti probatori degli oneri deducibili di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, in originale o in copia fotostatica, e le attestazioni di cui al terzo comma dell'articolo 15. Se i documenti probatori sono allegati in copia fotostatica, l'ufficio delle imposte può richiedere l'esibizione dell'originale o di copia autentica ».

P R E S I D E N T E . Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Si dia lettura dell'articolo 11 — che modifica l'articolo 12 del testo del Senato — nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

P A Z I E N Z A , segretario:

Art. 11.

Il primo e il secondo comma dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono sostituiti dai seguenti:

« Le Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, che corrispondono i compensi e le altre somme di cui all'articolo 23 devono effettuare all'atto del pagamento una ritenuta diretta in acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti. La ritenuta è operata ».

1) sugli stipendi, pensioni, vitalizi e retribuzioni aventi carattere fisso e continuativo, con i criteri e le modalità di cui al secondo comma, lettera a), dell'articolo 23;

2) sulle mensilità aggiuntive e sui compensi della stessa natura, nonchè su ogni altro compenso o retribuzione diversi da quelli di cui al numero 1) e sulla parte imponibile delle indennità di cui all'articolo 48, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, con l'aliquota applicabile allo scaglione di reddito più elevato della categoria o classe di stipendio del percipiente all'atto del pagamento o, in mancanza, con l'aliquota del 10 per cento;

3) sugli arretrati degli emolumenti di cui ai numeri 1) e 2) e sulla parte imponibile delle indennità di fine rapporto di cui all'articolo 12, lettera e) e all'articolo 14 del decreto indicato al numero precedente, con i criteri indicati negli articoli 13 e 14 dello stesso decreto, intendendo per reddito complessivo netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente percepiti dal prestatore di lavoro nel biennio precedente.

Gli uffici che dispongono il pagamento degli emolumenti di cui al numero 1) devono effettuare entro due mesi dalla fine dell'anno o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è anteriore alla fine dell'anno, il conguaglio tra le ritenute operate su tutti gli emolumenti di cui ai numeri 1) e 2) corrisposti al dipendente e l'imposta dovuta sull'ammontare complessivo degli emolumenti stessi, tenendo conto delle sole detrazioni considerate nella lettera a) dell'articolo 23. A tal fine i soggetti e gli altri organi che corrispondono i compensi e le retribuzioni di cui al numero 2) devono comunicare ai predetti uffici, entro 30 giorni dall'emissione dei titoli di pagamento, l'ammontare delle somme corrisposte al lordo e al netto delle ritenute operate; entro lo stesso termine deve essere effettuata anche la comunicazione per gli arretrati di cui al numero 3). Quale, alla data di cessazione del rapporto di lavoro, l'ammontare degli emolumenti dovuti non consenta l'integrale applicazione della ritenuta di conguaglio, la differenza è recuperata mediante ritenuta sulle competenze di altra natura che siano liquidate

anche da altro soggetto in dipendenza del cessato rapporto di lavoro ».

Nel quinto comma del predetto articolo 29 le parole « agli articoli 24 primo comma, 25, 26 quarto comma » sono sostituite dalle parole « agli articoli 24 primo comma, 25, 26 quinto comma ».

P R E S I D E N T E . Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Si dia lettura dell'articolo 13, introdotto dalla Camera dei deputati.

P A Z I E N Z A , segretario:

Art. 13.

I primi tre commi dell'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono sostituiti dai seguenti:

« I comuni partecipano all'accertamento dei redditi delle persone fisiche secondo le disposizioni del presente articolo e di quello successivo.

Gli uffici delle imposte devono trasmettere ai comuni di domicilio fiscale dei soggetti passivi:

1) entro il 31 dicembre dell'anno in cui sono pervenute, le copie delle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche ai sensi dell'articolo 2;

2) entro il 1° luglio dell'anno in cui scade il termine per l'accertamento, le proprie proposte di accertamento in rettifica o di ufficio relative a persone fisiche, nonché quelle relative agli accertamenti integrativi o modificativi di cui al terzo comma dell'articolo 43.

Il comune di domicilio fiscale del contribuente, avvalendosi della collaborazione del consiglio tributario se istituito, può segnalare all'ufficio delle imposte dirette qualsiasi integrazione degli elementi contenu-

ti nelle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche ai sensi dell'articolo 2, indicando a tal fine dati, fatti ed elementi rilevanti e fornendo ogni idonea documentazione atta a comprovarla. Dati, fatti ed elementi rilevanti, provati da idonea documentazione, possono essere segnalati dal comune anche nel caso di omissione della dichiarazione.

Il comune di domicilio fiscale del contribuente per il quale l'ufficio delle imposte ha comunicato proposta di accertamento ai sensi del secondo comma può inoltre proporre l'aumento degli imponibili, indicando, per ciascuna categoria di redditi, dati, fatti ed elementi rilevanti per la determinazione del maggiore imponibile e fornendo ogni idonea documentazione atta a comprovarla. La proposta di aumento adottata con deliberazione della giunta comunale, sentito il consiglio tributario se istituito, deve pervenire all'ufficio delle imposte, a pena di decadenza, nel termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma. La deliberazione della giunta comunale è immediatamente esecutiva ».

P R E S I D E N T E . Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

P R E S I D E N T E . Si dia lettura dell'articolo 16 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

P A Z I E N Z A , segretario:

Art. 16.

Il primo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente:

« Le persone fisiche e le società o associazioni di cui all'articolo 6 devono pre-

sentare la dichiarazione tra il 1° e il 31 maggio di ciascun anno per i redditi dell'anno solare precedente ».

Il quarto comma dello stesso articolo 9 è sostituito dal seguente:

« I sostituti d'imposta, anche se soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, devono presentare la dichiarazione prescritta dall'articolo 7 tra il 1° e il 31 maggio di ciascun anno per i pagamenti fatti nell'anno solare precedente ovvero, nell'ipotesi indicata nel sesto comma dello stesso articolo, per gli utili di cui è stata deliberata la distribuzione nell'anno solare precedente ».

I certificati di cui all'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, redatti in conformità ad apposito modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, e le certificazioni dei compensi assoggettati a ritenuta di acconto a qualsiasi titolo corrisposti, devono essere consegnati agli interessati entro il 20 aprile di ciascun anno.

P R E S I D E N T E . Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Si dia lettura dell'articolo 17, introdotto dalla Camera dei deputati.

P A Z I E N Z A , segretario:

Art. 17.

È in facoltà dei coniugi, non legalmente ed effettivamente separati, presentare su unico modello la dichiarazione unica dei redditi di ciascuno di essi, compresi quelli di cui alla lettera c) dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, nel testo aggiunto

con la presente legge. In tale ipotesi la dichiarazione va presentata all'ufficio delle imposte o all'ufficio del comune nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del marito. Se soltanto la moglie è residente nel territorio dello Stato, la dichiarazione dei redditi dei coniugi deve essere presentata all'ufficio del domicilio fiscale della moglie.

Ai fini della liquidazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche risultante dalla dichiarazione presentata a norma del precedente comma, le imposte commisurate separatamente sul reddito complessivo di ciascun coniuge si sommano e le detrazioni di cui agli articoli 15 e 16 del decreto indicato nel primo comma, nel testo modificato con la presente legge, nonché le ritenute e i crediti di imposta si applicano sul loro ammontare complessivo.

Nell'ipotesi prevista nel primo comma, la notifica della cartella dei pagamenti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche iscritta nei ruoli è eseguita nei confronti del marito.

Gli accertamenti in rettifica sono effettuati a nome di entrambi i coniugi e notificati a norma del comma precedente.

I coniugi sono responsabili in solido per il pagamento dell'imposta, soprattasse, pene pecuniarie e interessi iscritti a ruolo a nome del marito.

P R E S I D E N T E . Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Si dia lettura dell'articolo 18 — che modifica l'articolo 17 del testo del Senato — nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

P A Z I E N Z A , segretario:

Art. 18.

Le persone fisiche che fruiscono dell'esenzione dall'obbligo della dichiarazione ai sen-

si dell'articolo 1, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, devono dichiarare entro il 30 aprile 1977, al proprio datore di lavoro ed agli altri soggetti indicati nell'articolo 23 dello stesso decreto, se e in quale misura hanno diritto alle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dell'articolo 15, commi secondo e terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, modificato con l'articolo 6 della presente legge. Ai rimborsi ed ai recuperi, i cui importi devono risultare dai certificati previsti dall'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relativi all'anno 1977, derivanti dalle detrazioni spettanti, provvedono i datori di lavoro e i soggetti indicati nell'articolo 23 dello stesso decreto, nel corso dell'anno anzidetto, secondo le modalità che saranno stabilite con apposito decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 30 aprile 1977.

I sostituti di imposta sui redditi corrisposti al personale dipendente a partire dal 1º gennaio 1977 dovranno procedere all'applicazione delle detrazioni per carichi di famiglia nella misura prevista dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, modificato con il precedente articolo 6, non oltre quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e provvederanno ad eseguire eventuali congruagli a partire dal periodo di paga immediatamente successivo, computando in tale occasione anche eventuali detrazioni spettanti a norma del comma precedente.

P R E S I D E N T E . Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Si dia lettura dell'articolo 19 — che modifica l'articolo 18 del testo del Senato — nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

P A Z I E N Z A , segretario:

Art. 19.

L'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai coniugi relativamente ai redditi posseduti nell'anno 1975 si applica separatamente sul reddito complessivo netto di ciascuno di essi a norma dei successivi articoli 20 e 21.

Sono valide a tutti gli effetti, anche se fatte separatamente da ciascuno di essi, le dichiarazioni presentate dai coniugi nell'anno 1976.

P R E S I D E N T E . Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Si dia lettura dell'articolo 21 — che modifica l'articolo 20 del testo del Senato — nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

P A Z I E N Z A , segretario:

Art. 21.

Dall'imposta sul reddito delle persone fisiche liquidata per l'anno 1975 nei confronti di ciascuno dei coniugi ai sensi dell'articolo precedente si scomputano, sempre che risultino dai documenti allegati alla dichiarazione presentata nell'anno 1976:

1) le ritenute d'acconto operate sui redditi di ciascuno dei coniugi e, per metà del loro ammontare, quelle operate sui redditi dei figli minori;

2) la somma già versata ai sensi dell'articolo 17 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, ripartita fra i due coniugi in proporzione all'ammontare delle imposte liquidate nei confronti di ciascuno di essi, al lordo delle ritenute d'acconto.

Se l'ammontare scomputabile è superiore a quello dell'imposta liquidata, l'eccedenza si detrae dall'imposta dovuta per l'anno 1977 ed è rimborsata per la parte rimasta incapiante.

In caso contrario l'imposta ancora dovuta per l'anno 1975, ripartita in due rate consecutive, è iscritta in ruoli principali da formare e consegnare all'intendenza di finanza, a pena di decadenza, entro il 30 giugno 1978. Gli interessi e la soprattassa di cui al penultimo comma dell'articolo 17 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, e successive modificazioni, commisurati alla differenza tra l'ammontare complessivo delle imposte liquidate nei confronti dei due coniugi, al netto delle ritenute d'acconto, e la somma già versata, si applicano a carico di ciascuno di essi in proporzione alle rispettive imposte ancora dovute e non possono superare, nel complesso, l'importo degli interessi e della soprattassa sulla differenza tra l'imposta risultante dalla dichiarazione e la somma già versata.

L'ammontare dell'imposta dovuta da ciascuno dei coniugi, o della somma a suo credito, è ad esso comunicato mediante notificazione di speciali cartelle esattoriali conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Si applicano le disposizioni dell'articolo 9, secondo comma, e dell'articolo 10 della legge 12 novembre 1976, n. 751.

P R E S I D E N T E . Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Si dia lettura dell'articolo 22 — che modifica l'articolo 21 del testo del Senato — nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

P A Z I E N Z A , segretario:

Art. 22.

I termini previsti nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, prorogati al 31 dicembre 1976 e al 31 dicembre 1978 con l'articolo 30, primo comma, della legge 2 dicembre 1975, n. 576, sono ulteriormente prorogati rispettivamente al 31 dicembre 1979 e al 31 di-

cembre 1980. Fino a quest'ultima data è estesa l'autorizzazione di cui al quinto comma dello stesso articolo 17. Fino alla medesima data è altresì estesa l'autorizzazione di cui al quarto comma del predetto articolo 17 nei limiti degli stanziamenti di bilancio per gli anni 1977-1980, con l'applicazione della disposizione dell'ultimo comma dello stesso articolo.

Con decreti del Presidente della Repubblica da emanare ai sensi del secondo comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, saranno apportate alle norme dei decreti del Presidente della Repubblica emanati nell'esercizio della delega di cui alla legge stessa le modificazioni necessarie per integrarle e coordinarle con i principi e le disposizioni della presente legge e con quelli delle altre leggi entrate in vigore successivamente all'emanazione dei suddetti decreti e fino al 30 novembre 1979.

Con i decreti di cui al precedente comma saranno altresì emanate, nell'ambito della disciplina fiscale delle imprese minori, nuove norme intese a prevedere, per determinate categorie di piccoli imprenditori, un particolare regime di contabilità e di determinazione del reddito imponibile in base a criteri forfettari o imperniati su coefficienti di redditività. Tali norme saranno emanate entro il 30 novembre 1977 ed avranno effetto dal 1° gennaio 1978. Con la stessa decorrenza cesserà di avere applicazione la disposizione dell'articolo 16, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni.

L'onere finanziario derivante dall'applicazione della disposizione di cui alla seconda parte del primo comma, valutato in lire 270 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1977 e successivi, fa carico sullo stanziamento previsto dall'ottavo comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, prorogato dal primo comma della legge 4 agosto 1975, n. 397.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

P R E S I D E N T E . Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Si dia lettura dell'articolo 23 — che modifica l'articolo 22 del testo del Senato — nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

P A Z I E N Z A , segretario:

Art. 23.

Le disposizioni degli articoli da 2 a 8, e degli articoli 14 e 18 hanno effetto dal 1º gennaio 1976 relativamente ai redditi posseduti da tale data e alle dichiarazioni da presentare nell'anno 1977.

Le disposizioni degli articoli 9 e 15 hanno effetto dal 1º gennaio 1974.

Le disposizioni degli articoli 1, 19, 20 e 21 hanno effetto dal 1º gennaio 1975 relativamente ai redditi posseduti da tale data.

P R E S I D E N T E . Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Si dia lettura dell'articolo 27 introdotto dalla Camera dei deputati.

P A Z I E N Z A , segretario:

Art. 27.

All'articolo 3-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numero 602, introdotto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1976, n. 920, è aggiunto il seguente comma:

« Non si fa luogo al versamento di cui al precedente comma quando l'ammontare del versamento stesso non supera le lire mille ».

P R E S I D E N T E . Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Si dia lettura dell'articolo 28 introdotto dalla Camera dei deputati.

P A Z I E N Z A , segretario:

Art. 28.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

P R E S I D E N T E . Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Rinvio del termine per la presentazione della relazione sul Documento IV, n. 22

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca l'esame della domanda di autorizzazione a procedere in giudizio avanzata nei confronti dei senatori Nencioni, Pecorino e Manno per il reato cui agli articoli 1 e 2 della legge 20 giugno 1952, n. 645 (riorganizzazione del disciolto partito fascista) (*Doc. IV, numero 22*).

V E N A N Z I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V E N A N Z I . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, la domanda di autorizzazione a procedere di cui al documento IV, numero 22, è stata deferita alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari il 3 gennaio 1977. In data 17 febbraio, su mia richiesta, il Senato ha concesso alla Giunta una proroga di 30 giorni del termine per riferire all'Assemblea, ai sensi del VII comma dell'articolo 135 del Rego-

lamento. La Giunta ha iniziato l'esame della domanda di autorizzazione nella seduta del 26 gennaio e, adempiuti gli incombeni decisi, ha proseguito i suoi lavori nelle sedute del 1º, del 2 e del 31 marzo 1977. Pur tenendo conto dell'aggiornamento imposto dalla recente seduta comune delle Camere, non è possibile alla Giunta, nel rispetto rigoroso del termine, pervenire alla decisione della proposta da sottoporre alla votazione dell'Assemblea. I commissari tutti finora intervenuti hanno posto in evidenza la notevole complessità giuridica e la rilevanza politica dei problemi sollevati dalla citata autorizzazione, anche in considerazione della natura del reato addebitato agli imputati e dell'ingente mole degli atti processuali inviata dalla Procura della Repubblica di Roma e custodita presso la Camera dei deputati.

Date quindi le caratteristiche, del tutto eccezionali, di tale autorizzazione a procedere, la Giunta all'unanimità, nell'ultima seduta, mi ha incarico di chiedere al Senato di voler concedere un rinvio di carattere tecnico tale da consentirle di portare a termine i propri lavori e, nelle forme dovute, riferire all'Assemblea. Tale istanza rivolgo a lei, signor Presidente, perchè la sottoponga ai colleghi tutti, e con vigile senso di responsabilità ne chiedo l'accoglimento.

Sarà mio dovere informare immediatamente il Presidente del Senato quando la relazione predisposta sarà pronta per la stampa e per essere distribuita ai colleghi senatori.

P R E S I D E N T E . Non facendosi osservazioni, la richiesta è accolta.

Per le festività pasquali

P R E S I D E N T E . Onorevoli colleghi, il Senato prenderà una brevissima pausa di riposo. A nome della Presidenza, desideriamo augurare un felice periodo ai colleghi e a tutti i collaboratori del Senato. Si tratta di una breve sospensione che è in rapporto, proprio per la sua brevità, con le esigenze

del paese del quale abbiamo presenti appunto le esigenze e le difficoltà.

Il Senato, che ha operato con sollecitudine e con decisione nell'affrontarle, certamente saprà essere all'altezza della situazione nella sua prossima sessione di lavori.

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

P A Z I E N Z A , segretario:

NOÈ. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Dopo l'indagine sul piano energetico espletata dalla Commissione industria della Camera dei deputati, presieduta dall'onorevole Fortuna, stanno emergendo nuovi fatti legati alle prime mosse dell'amministrazione americana del presidente Carter, dai quali traspare l'estrema riluttanza ad avventurarsi sulla strada del ritrattamento del combustibile esaurito per riutilizzarne il plutonio come parziale sostituto dell'« U 235 ».

Quanto ai reattori veloci, che richiedono plutonio ad alta concentrazione, i recenti tagli apportati dal Parlamento statunitense ai crediti per lo sviluppo di detto programma, nonchè le voci sempre più autorevoli a favore del confinamento del reattore autofertilizzante veloce entro il recinto del laboratorio, come *ultima ratio*, da non utilizzare che nel prossimo secolo (fra queste il rapporto « Mitre », pubblicato il 20 marzo 1977, opera di eminenti scienziati, tra cui l'attuale Ministro della difesa Harold Brown), comportano un riesame degli impegni italiani nel campo dei reattori veloci.

Senza mettere in discussione la nostra partecipazione al programma franco-italo-tedesco fino al completamento della Centrale « Superphenix », ivi compresa la collaterale attività di ricerca, resta da valutare quali nostri impegni politici, tecnici e finanziari vadano al di là di tale obiettivo

e se sia credibile uno sviluppo della filiera veloce per opera della sola Francia, con l'appoggio acritico dell'Italia, in presenza di indizi di perplessità da parte della Gran Bretagna e della Germania federale e di una netta ostilità degli Stati Uniti (preoccupati per l'interconnessione fra i problemi del ritrattamento dei combustibili per estrarre il plutonio, dello sviluppo dei reattori veloci e della proliferazione degli armamenti nucleari). Quanto all'ermetico riserbo dell'Unione Sovietica, esso fa sospettare un silenzioso allineamento sulle posizioni americane.

Alla luce di quanto sopra, sembrerebbe miope politica quella che volesse confinare la costruzione del reattore prototipo « Cirene », moderato con acqua pesante, al ruolo di « grande esercitazione » e che non aprisse più ampi sbocchi alla tecnologia dei reattori ad acqua pesante, in particolare nella versione « Cirene », in cui l'Italia ha un'autonomia tecnologica pressochè completa.

Pur concedendo che il fabbisogno di energia elettrica in Italia nei prossimi 20 anni sarà soddisfatto maggioritariamente con reattori ad uranio arricchito nelle versioni PWR e EBWR, restano acquisiti i seguenti fatti: i reattori ad acqua pesante ed uranio naturale, in particolare nella versione « Cirene », presentano genericamente una economicità altrettanto buona, se non migliore, dei reattori ad acqua leggera: essi, sul piano politico-tecnologico, sono assai meno condizionabili di qualsiasi altro tipo (non richiedono neppure il servizio di arricchimento), sono i meno suscettibili di contribuire al timore di proliferazione delle armi nucleari, poichè il ciclo del combustibile si chiude con lo scarico dal reattore degli elementi esauriti, e, infine, per la loro concezione modulare, sono suscettibili di essere costruiti nelle taglie più diverse ed hanno quindi ottime capacità di penetrazione entro i mercati delle nazioni in via di sviluppo.

Ciò premesso, si chiede al Ministro una presa di posizione a favore del potenziamento del programma « Cirene », che acceleri e superi il completamento del prototipo, per affrontare la costruzione di un

esemplare di potenza intermedia e dare uno spazio meno ristretto alla installazione in Italia di centrali nucleari ad acqua pesante, anche in vista delle opportunità offerte dal mercato di esportazione e delle nubi che si addensano nel mondo contro un affrettato sviluppo della tecnologia dei reattori veloci.

(3 - 00405)

BERNARDINI, CONTERNO DEGLI AB-
BATI Anna Maria, GUTTUSO, MASCAGNI,
RUHL BONAZZOLA Ada Valeria, SALVUC-
CI, VILLI, BREZZI, MASULLO, URBANI.

— *Ai Ministri della pubblica istruzione e del tesoro.* — Per sapere che cosa intendono fare per porre rimedio a quanto gli stessi Ministri hanno riconosciuto esser vero, nelle risposte parziali pervenute alle interrogazioni 4 - 00403 e 4 - 00689, e cioè che le Amministrazioni non sono in grado di far fronte con la dovuta tempestività alla necessità di corrispondere regolarmente gli stipendi ai docenti universitari di nuova nomina.

Gli interroganti sono infatti dell'opinione che il regime delle anticipazioni non possa ritenersi in alcun modo risolutivo e che invece si tratti di vere e proprie disfunzioni croniche, aggravate da una prassi consolidata che, se rende meno pressante il problema delle erogazioni dal punto di vista dell'Amministrazione, non lo sdrammatizza, però, dal punto di vista degli interessi.

(3 - 00406)

BERNARDINI, CONTERNO DEGLI AB-
BATI Anna Maria, GUTTUSO, MASCAGNI,
RUHL BONAZZOLA Ada Valeria, SALVUC-
CI, VILLI, VERONESI, URBANI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Premesso:

che in varie occasioni, nel corso del pur breve arco di tempo, sinora trascorso, della presente legislatura, gli interroganti hanno manifestato l'esigenza di provvedere

a programmare ed a coordinare le attività di ricerca scientifica, superando alcuni cronici difetti di impostazione che fanno sì che il pur valido contingente di ricercatori attivi nel Paese veda sovente vanificati o non utilizzati i suoi sforzi per mancanza di interventi tempestivi e consapevoli (ad esempio, i recenti successi, ampiamente riportati dalla stampa, dell'impianto « Tohamak » del Laboratorio gas ionizzati di Frascati testimoniano dell'esistenza e della significatività di forze impegnate nei settori più avanzati, anche se questo non è servito ancora a dare all'Italia una posizione più autorevole nelle trattative per il sito in cui collocare il costruendo impianto europeo JET);

che già nella seduta del 27 ottobre 1976 della 7ª Commissione è stato sollevato il problema di approfondire i criteri generali della politica della ricerca scientifica, anche in relazione agli stanziamenti previsti nel disegno di legge n. 211 (riconversione industriale) allora in discussione al Senato;

che in varie interrogazioni sono stati formulati quesiti specifici riguardanti settori particolari della ricerca, ma che quasi tutte non hanno sinora avuto risposta: si citano la 4-00456, sui problemi dell'energia geotermica; la 4-00615, sulla ricerca chimica; la 4-00759, sui problemi della sismologia; la 3-00327 sulla situazione del CAMEN; ha invece avuto risposta la 3-00189 sul problema del CCR di Ispra;

che, in sede di approvazione del bilancio per il 1977, il Governo ha accolto numerosi e diversi ordini del giorno della 7ª Commissione che invitano ad intervenire nel settore della ricerca scientifica con opportune azioni di coordinamento interno;

che, in sede di approvazione della legge n. 228 (Convenzione istitutiva dell'Agenzia spaziale europea), il Governo ha accolto un ordine del giorno che lo impegna all'informazione ed al coordinamento nel settore della ricerca spaziale,

gli interroganti chiedono di conoscere che cosa sia stato fatto in questi mesi per rendere concreti gli impegni presi ed in che stato siano le informazioni richieste.

(3 - 00407)

*Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta*

TODINI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Premesso:

che è attualmente all'esame della III sezione civile della Corte suprema di cassazione un ricorso (Stramucci contro Roesler Franz) relativo ad una causa decisa dal Tribunale civile di Roma (III sezione, in sede di appello), in cui, nell'udienza per le conclusioni (24 ottobre 1972), una praticante procuratrice ha abusivamente esercitato la professione di procuratore legale, precisando le conclusioni per conto dell'avvocato di cui era praticante, nonchè, da nessuno autorizzata, anche per l'avvocato della controparte;

che risulta all'interrogante che anche in altri casi taluni praticanti procuratori hanno esorbitato dai limiti loro imposti dalla legge; che, come è noto, consente loro soltanto il patrocinio dinanzi alle Preture,

l'interrogante chiede di conoscere se il Ministero non ritenga opportuno ricordare, con un'apposita circolare, agli Ordini degli avvocati e procuratori, che i praticanti procuratori che patrocinano dinanzi ad organi giudiziari diversi dalle Preture commettono il reato di abusivo esercizio della professione di procuratore legale e che gli avvocati e procuratori che danno ai praticanti procuratori incarichi che essi, per legge, non sono abilitati ad assolvere si rendono responsabili del reato di concorso nell'abusivo esercizio della professione, reati che la Magistratura, quando ne venga comunque a conoscenza, è, come tutti sanno, tenuta a perseguire d'ufficio. Il non perseguirli, infatti, costituirebbe grave negligenza e — come insegna Ulpiano — « *Dissoluta enim negligentia prope dolum est* ».

(4 - 00916)

BALBO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere i motivi per i quali ha ritenuto di dover nominare un comitato tecnico alla facoltà di scienze politiche dell'università « G. D'Annunzio », tra-

scurando i più recenti orientamenti della giurisprudenza e non tenendo conto del fatto che, da due anni e mezzo, la facoltà, pur con un solo professore di ruolo, funziona regolarmente, come dimostrano i provvedimenti adottati, non ultime due chiamate per coprire i posti di ruolo vacanti.

(4-00917)

CAZZATO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Premesso:

che il comune di Castellaneta (Taranto) è un centro con un'estensione di 23.000 ettari di superficie agraria forestale;

che in tale territorio converge mano d'opera proveniente, oltre che dai comuni della zona, anche dalle province di Bari, Brindisi e Lecce e da fuori regione;

che tutto ciò comporta un notevole carico di lavoro per l'Ufficio di collocamento che, con il personale di cui dispone, non è in grado di poterlo espletare, provocando ritardi e, quindi, malcontento fra i lavoratori,

l'interrogante chiede al Ministro:

se è informato che quell'Ufficio, malgrado la gravità dei compiti, fino a un mese fa disponeva di appena 3 unità ed era in notevoli difficoltà per adempiere ai propri compiti;

se è informato, altresì, che da circa un mese una delle 3 unità è stata trasferita altrove, mettendo in serie preoccupazioni il dirigente dell'Ufficio che opera in una delle zone più importanti della provincia di Taranto;

se non ritiene, allo scopo di garantire la funzionalità dell'Ufficio, di dover intervenire con carattere d'urgenza per fornire il personale che per detto Ufficio si rende indispensabile.

(4-00918)

MURMURA. — *Ai Ministri del tesoro e dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere — di fronte alle gravissime conseguenze derivanti alla regione calabrese, ove l'agricoltu-

ra tuttora rappresenta la prevalente attività economica, dalle limitazioni per il credito agrario, che non deve superare i 30 milioni di lire annui — se non intendano modificare dette norme, quanto meno limitatamente alla formazione della proprietà diretto-coltivatrice ed all'esecuzione dei progetti speciali per la carne, per gli agrumi e per la forestazione, nonché per i lavori di miglioramento agrario e per i finanziamenti alle cooperative.

(4-00919)

POLLASTRELLI, FERMARIELLO. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — In due cave di travertino e marmo della zona di Tivoli (Bagni di Tivoli e Villalba) in una settimana sono avvenuti due infortuni mortali sul lavoro. Negli ultimi 3 anni si sono avuti 8 morti e numerosi sono gli invalidi e gli infortuni giornalieri.

L'ennesimo tragico evento verificatosi mette in evidenza, ancora una volta, la precarietà e la disumanità delle condizioni in cui lavorano le maestranze delle cave, determinate dall'escavazione a rapina che si esercita nel comprensorio di Tivoli, senza il minimo rispetto delle norme antinfortunistiche, con l'imposizione di cottimi e straordinari per il cumulo di mansioni degli organici ristretti.

Gli interroganti chiedono, pertanto, di sapere:

1) perchè alla cava STR, dopo la morte di un operaio folgorato (infortunio avvenuto due mesi or sono), il Distretto minerario — quale ente di controllo del settore — non ha ispezionato la cava e quali misure il Distretto minerario ha preso o intende prendere dopo l'ennesimo incidente mortale del 4 aprile 1977;

2) quali misure il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha preso o intende prendere per modificare radicalmente i sistemi di lavoro, garantendo la sicurezza degli operai attraverso il rigoroso rispetto delle norme antinfortunistiche previste dalla legge.

(4-00920)

**Ordine del giorno
per la seduta di martedì 19 aprile 1977**

Essendo stati esauriti tutti gli argomenti previsti dal calendario dei lavori dell'Assemblea, la seduta di domani, 6 aprile, non avrà più luogo.

In base alle convocazioni già disposte, saranno invece tenute, nella giornata di domani, le seguenti sedute di Commissioni permanenti in sede deliberante:

1ª Commissione (disegni di legge nn. 129, 572 e 603).

6ª Commissione (disegni di legge nn. 516 e 314).

8ª Commissione (disegni di legge nn. 523, 39 e 499).

6ª e 7ª Commissioni riunite (disegno di legge n. 467).

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 19 aprile, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

I. Interrogazioni.

II. Interpellanze.

Interrogazioni all'ordine del giorno:

MARCHETTI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere:

se intende cessare la tradizionale politica del risanamento dell'occupazione abusiva dei terreni demaniali (quasi sempre i più preziosi per la tutela e il godimento delle bellezze naturali) che concede ai proprietari privati abusivi di poter regolarizzare il titolo di proprietà con aste opportunamente e tempestivamente predisposte;

se perciò intende revocare l'asta pubblica indetta per il 24 marzo 1977 dall'Intendenza di finanza di Varese, per la vendita di terreno e porzione di fabbricato, in comune di Porto Valtravaglia, abusivamente occupato da villa aperta su spiaggia demaniale,

comprendente un lungo tratto di riva del lago Maggiore;

se, invece, intende, nel caso in questione, mettere a disposizione dell'Amministrazione provinciale o comunale, con un canone d'affitto agevolato, per gli usi pubblici, sia il terreno che la porzione del fabbricato abusivo.

(3 - 00373)

FERMARIOLO, MOLA. — *Al Ministro della marina mercantile.* — In considerazione della richiesta pressante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori, delle forze politiche e dei rappresentanti delle assemblee elettive locali, che venga nominato, con urgenza assoluta, il presidente del Consorzio autonomo del porto di Napoli, scegliendo tra persone attive, competenti e stimate;

tenuto conto che ogni ulteriore ritardo frapposto rischia di suscitare la ferma quanto legittima reazione degli interessati, fino alla paralisi totale del porto, aprendo la strada ad una nuova occasione di conflitto tra Napoli ed il Governo centrale,

gli interroganti chiedono di conoscere se non si ritenga, d'intesa con la Regione Campania, procedere senza ulteriori indugi all'attesa nomina del presidente del suddetto Consorzio autonomo del porto di Napoli.

(3 - 00009)

FERMARIOLO, MOLA. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per sapere se risulti a verità la sconcertante notizia della nomina dell'onorevole Stefano Riccio a presidente del Consorzio del porto di Napoli e, in caso affermativo, se i criteri in base ai quali tale scelta è stata operata non siano stati adottati in spregio all'esigenza, unanimemente e ripetutamente manifestata dalle forze politiche e dalle organizzazioni economiche e sociali della Campania, che a dirigere l'importantissima azienda portuale dell'area napoletana venisse chiamata una persona che non avesse nulla a che fare con vecchie, inaccettabili pratiche clientelari, ma che esprimesse, invece, indiscusse capacità

tecniche e fermo e coerente orientamento democratico, per assicurare, in una visione moderna, l'atteso sviluppo del sistema portuale della Campania.

(3 - 00187)

BASADONNA. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Premesso:

che malgrado le frequenti sollecitazioni delle categorie interessate e delle assemblee elettive locali non si è ancora provveduto alla normalizzazione della gestione amministrativa del Consorzio autonomo del porto di Napoli, per la quale occorre procedere alla nomina del presidente in luogo dell'attuale commissario straordinario;

che il prolungarsi dell'amministrazione straordinaria costituisce una pesante remora all'attuazione di un programma di potenziamento degli impianti che ne assicuri la competitività e per giungere ad una sufficiente funzionalità del sistema consortile ai fini dello sviluppo economico della regione,

si chiede di conoscere se il Ministro interrogato non intenda provvedere, senza ulteriori proroghe, alla nomina del presidente del Consorzio del porto di Napoli, d'intesa con la Regione Campania.

(3 - 00386)

CAMPOPIANO. — *Ai Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere:

a) se siano a conoscenza di contatti intercorsi tra la presidenza della Cassa di risparmio del Molise e la direzione generale della Banca d'Italia in ordine alla proposta (che sembra sia stata ventilata dall'Associazione delle Casse di risparmio), intesa a favorire la creazione di un unico istituto di credito mediante fusione della Cassa di risparmio molisana, della Cassa di risparmio di Salerno e del Monte dei pegni Orsini di Benevento;

b) se risponda al vero che la proposta ha tratto origine dallo stato di dissesto del Monte dei pegni Orsini di Benevento come alternativa all'intervento di salvataggio del

Fondo di garanzia o se ricorrano diverse ragioni;

c) se risponda al vero che il nuovo istituto di credito dovrebbe avere la sua sede a Caserta e svolgere funzione di collocamento, in Campania, dei risparmi raccolti nel Molise ove le periodiche rimesse degli emigranti costituiscono una condizione estremamente favorevole a tale raccolta;

d) se non ritengano opportuno, prima di ogni eventuale atto di approvazione della ventilata fusione, procedere alla consultazione delle forze politiche, sindacali e sociali della Regione Molise.

(3 - 00148)

TEDESCO TATÒ Giglia, **PETRELLA**, **LUBERTI**, **BOLDRINI** Cleto. — *Al Ministro del tesoro.* — Già nella passata legislatura, allorchè fu discussa in Senato la legge che sanzionò penalmente l'illegale esportazione dei capitali all'estero, la Commissione giustizia del Senato approvò all'unanimità, ed il Governo accettò, un ordine del giorno che richiedeva il potenziamento e la ristrutturazione funzionale dell'Ufficio italiano dei cambi. L'ordine del giorno fu il frutto di un'accurata indagine conoscitiva compiuta dal Senato, alla quale dettero collaborazione utilissima e acuti suggerimenti le organizzazioni sindacali.

Pur essendo trascorso un cospicuo lasso di tempo da quell'evento, e pur non essendo venuti meno i motivi che imponevano il più deciso intervento per accrescere l'efficacia dell'azione dell'Ufficio italiano cambi, non risulta che si sia dato avvio ad alcuna attività, nè formulato alcun progetto operativo per la prospettata ristrutturazione.

Pare anzi, come risulta dal comunicato diramato dalle organizzazioni sindacali FIB-CISL e FIDAC-CGIL del 14 dicembre 1976, che gli unici interventi, progettati dalla presidenza e dagli organi direttivi dell'Ufficio italiano cambi, siano poco meno che mere ristrutturazioni formali, forse rivolte più al soddisfacimento di personali ambizioni di funzionari di grado elevato, che ad una reale trasformazione e ad un effettivo potenziamento dell'importante ufficio. Nell'assenza di ogni intervento del Ministro compe-

tente e nell'apparente, ma poco plausibile, indifferenza del Governatore della Banca d'Italia, tutto il meccanismo continua a funzionare come prima, con un'evidente discrasia di fronte ai compiti affidati dalle nuove leggi all'Istituto.

Ciò premesso, gli interroganti rivolgono viva istanza al Ministro per ricevere le opportune ed esaurienti informazioni e per sollecitarne l'autorevole intervento affinché le organizzazioni sindacali dei lavoratori siano partecipi alla programmazione ed attuazione del potenziamento dell'Ufficio italiano cambi.

(3 - 00251)

MANENTE COMUNALE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Premesso:

che tutti i comuni d'Italia sono tenuti all'abbonamento annuale alla *Gazzetta Ufficiale*, con spesa obbligatoria, ai sensi dell'articolo 91, lettera B, della legge comunale e provinciale del 1934;

che alla scadenza i comuni provvedono al rinnovo dell'abbonamento;

che senza avviso non sono stati rimessi ai comuni i fascicoli del corrente anno, anche a coloro che hanno rinnovato l'abbonamento;

che il fatto increscioso determina seri inconvenienti in quanto i comuni non si aggiornano sui provvedimenti legislativi che li riguardano e non sono in grado di osservarli e farli osservare, come avviene per numerosi comuni del salernitano,

si chiede di conoscere il motivo della sospensione dell'invio dei fascicoli della *Gazzetta Ufficiale* e quali provvedimenti sono stati adottati al fine di impedire il ripetersi di tali deficienze.

(3 - 00331)

Interpellanze all'ordine del giorno:

LUZZATO CARPI. — *Ai Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale.* — Premesso:

che sarebbe stato acquistato per la costruzione della nuova Zecca un terreno posto

in zona al di sotto del livello del Tevere di alcuni metri;

che per l'impossibilità di utilizzarlo sarebbe stato acquistato o predisposto l'acquisto di altro terreno più idoneo;

che la situazione igienico-ambientale in cui operano i lavoratori della Zecca è insostenibile e causerebbe malattie professionali quali la sordità;

che alcuni dipendenti manipolerebbero acidi e pomice senza protezione alcuna;

che malgrado le ripetute proteste dei lavoratori e le denunce dell'ENPI gli stessi operano tuttora in un ambiente fatiscante, di risulta, e con grave pericolo per la loro salute,

si chiede di conoscere:

se sull'acquisto scandaloso del terreno, per il quale sembrerebbe addirittura essere stato cambiato il piano regolatore, è stato fatta una inchiesta approfondita ed in caso affermativo quali ne sono le risultanze;

quali provvedimenti si intendono adottare per evitare che alcuni dipendenti lavorino addirittura in sotterranei con scarsa aerazione;

quali misure si intende adottare per porre i lavoratori in condizioni di operare in ambienti igienici ed idonei;

se e quali provvedimenti il Ministero del tesoro intende adottare per risolvere il problema della Zecca alla radice e per sopprimere alle gravi carenze che rasenterebbero, a detta dei sindacati, il codice penale;

quali provvedimenti si intende adottare per evitare che la mano d'opera altamente qualificata si disperda per le ragioni di cui sopra;

qual è infine l'opinione del Ministro del tesoro sull'eventuale passaggio della Zecca alla Banca d'Italia e se non intende adottare un provvedimento legislativo conseguente per ridare efficienza alla Zecca.

(2 - 00087)

TEDESCHI. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Premesso che, malgrado l'intervento del Ministero, al Teatro dell'Opera si continua ad agire come se tale intervento non vi fosse mai stato, violando

la legge in nome di un malinteso e interessato concetto di autonomia di gestione rispetto agli organi preposti al controllo, l'interpellante chiede di sapere se il Ministro sia a conoscenza di quanto accaduto nel corso della riunione del consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo Teatro dell'Opera del 23 novembre 1976: nonostante una lettera del Ministero che contestava la nomina del vice presidente dell'Ente, Fabio De Luca — in quanto avvenuta a seguito di una votazione nulla, avendo partecipato alla stessa il facente funzioni di direttore artistico, Lanza Tomasi, il quale non fa parte del consiglio di amministrazione — il consiglio era stato convocato sotto la presidenza dello stesso De Luca. Preso atto della lettera del Ministero che invalidava la nomina del vice presidente, il consiglio ha continuato a svolgere i suoi lavori come se tale lettera non fosse mai giunta, anzi, ha rivolto aspre critiche al Ministro stesso per quella che dai consiglieri veniva definita una indebita interferenza. Ad aggravare la situazione, il consiglio arrivava addirittura a deliberare alcune assunzioni, tra le quali quella del direttore della scenografia, Attilio Colonnello, e quella del direttore di scena, Piero Pagnanelli, con un notevole aggravio finanziario per l'Ente stesso.

Stando così le cose, l'interpellante chiede se il Ministro non intenda intervenire in maniera definitiva per porre fine ad una situazione che si deteriora ogni giorno di più con gravissimo danno per l'Ente lirico della Capitale, creando difficoltà ai lavoratori dell'Ente stesso, i quali vedono tradite le loro legittime aspettative di svolgere la propria attività in un clima sereno e scevro della mala pianta del clientelismo, sottratti alla gestione autoritaria instaurata recentemente presso il Teatro dell'Opera, forse sulla spinta della mutata gestione del comune di Roma.

L'interpellante, facendo rilevare che l'atteggiamento preso dal consiglio, sotto la spinta dei consiglieri di parte comunista e con la colpevole accondiscendenza del soprintendente e di quasi tutti gli altri consiglieri, costituisce una vera e propria sfida al potere dello Stato, di cui il Ministero è lo strumento

di controllo presso gli Enti a gestione pubblica, chiede se tali episodi siano da identificare con il « nuovo modo di governare » e che cosa si intenda fare per riportare l'Ente autonomo Teatro dell'Opera alla normalità.

(2 - 00048)

TODINI. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Premesso che, malgrado la lettera del 19 novembre 1976, con la quale il Ministero, nella sua funzione di organo vigilante, dichiarava invalida la seduta del consiglio di amministrazione del Teatro dell'Opera di Roma, svoltasi in data 18 novembre, per la presenza e partecipazione al voto di persona, come il professor Lanza Tomasi, priva del titolo legale, a norma di legge, per rivestire la qualifica di membro del consiglio stesso, il sovrintendente del Teatro ed i consiglieri dell'Ente continuano ad agire come se l'intervento del Ministro non fosse mai avvenuto e seguitano impudentemente ed impunemente a violare la legge, accampando pretestuosi ed interessati diritti di autonomia nei confronti degli organi dalla legge preposti al controllo, l'interpellante chiede di sapere se il Ministro sia a conoscenza di quanto accaduto nel corso della riunione del consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo Teatro dell'Opera del 23 novembre 1976 e delle successive sedute.

Il predetto consiglio ha deliberatamente ignorato la richiamata lettera ministeriale che contestava la nomina del vice presidente dell'Ente, Fabio De Luca — in quanto avvenuta nel corso di una seduta invalida per la partecipazione alla stessa del collaboratore artistico Lanza Tomasi, il quale a nessun titolo fa parte del consiglio di amministrazione — procedendo nei suoi lavori sotto la presidenza illegale dello stesso De Luca e rivolgendo aspre ed infondate critiche al Ministro per il suo intervento, considerato dai consiglieri stessi un'indebita interferenza nei confronti di un organismo definito parodisticamente « autonomo e sovrano ». In tale seduta, viziata di nullità assoluta, « i pubblici amministratori » del Teatro dell'Opera hanno deliberato, in violazione di precise disposizioni,

l'assunzione come direttore della scenografia del signor Attilio Colonnello e come direttore di scena del signor Piero Pagnanelli.

Il consigliere Ivo Grippo, per venire incontro ai desideri del sovrintendente Luca Di Schiena e del collaboratore professionale Lanza Tomasi, allo scopo di consentire l'assunzione del Pagnanelli ad una paga quasi doppia di quella tabellare, ha proposto la concessione al predetto Pagnanelli di ben 12 scatti convenzionali. Successivamente il consiglio di amministrazione del Teatro dell'Opera ha tenuto altre sedute, sempre illegalmente dirette dal sedicente vice presidente De Luca, malgrado formali diffide inviate al legale rappresentante dell'Ente, il sindaco di Roma, professor Argan. Anche le note indirizzate in tal senso al Ministro ed al collegio dei revisori dei conti sono rimaste senza risposta.

Nella illegale seduta del 7 dicembre 1976 il consiglio di amministrazione del Teatro dell'Opera, forse erroneamente ritenuto « Ente pubblico », ha deliberato circa 30 passaggi di categoria, dimostrando per l'ennesima volta il massimo disprezzo per le norme di legge che regolano l'attività degli Enti lirici e per le disposizioni impartite dall'organo di vigilanza.

Ciò premesso, l'interpellante chiede se il Ministro non ritenga opportuno intervenire con la massima urgenza e in maniera definitiva per far cessare una situazione di vero e proprio scandalo, tanto più grave in quanto sviluppato nella città di Roma, sotto gli occhi del Ministero finora a parole vigilante, con grave danno per il Teatro dell'Opera, che è trascinato sempre di più su posizioni clientelari in contrasto con la legge ed ispirate a concetti di farneticante gestione autoritaria.

L'interpellante fa rilevare che l'atteggiamento del sovrintendente, e quello dei consiglieri che lo assecondano nella sua conduzione forsennatamente lesiva di leggi e norme, costituisce un'aperta e demenziale sfida al potere dello Stato ed all'organo di controllo ministeriale, per cui chiede se tali sistemi siano la conseguenza del tanto conclamato « nuovo modo di governare » e che co-

sa il Ministero intenda fare perchè sia ripristinato l'imperio della legge nell'amministrazione dell'Ente pubblico Teatro dell'Opera di Roma.

L'interpellante chiede, altresì, se il Ministro sia al corrente di notizie ricorrenti, secondo cui presso lo stesso suo Ministero esisterebbe un alto funzionario nelle vesti di « salvatore e consigliere » del sovrintendente Luca Di Schiena, e conclude con il domandare se il Ministro non ritenga di ravvisare nei mancati provvedimenti da parte dell'organo vigilante l'ipotesi di ripetute omissioni di atti d'ufficio.

(2 - 00058)

NENCIONI, ABBADESSA, ARTIERI, BASADONNA, BONINO, CROLLALANZA, FRANCO, GATTI, LA RUSSA, MANNO, PAZIENZA, PECORINO, PISANÒ, PLEBE, TEDESCHI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Con riferimento ad un esposto presentato, il 29 novembre 1976, alla Procura della Repubblica, del seguente tenore:

« Le violazioni di legge, da parte del sovrintendente e del consiglio di amministrazione del Teatro dell'Opera di Roma, sono ormai diventate un costume. Nel corso della riunione del 23 novembre u.s. sono state decise assunzioni in contrasto con le norme vigenti, di carattere clientelare, con attribuzione di scatti convenzionali, allo scopo di determinare stipendi di misura quasi doppia del normale.

Inoltre la seduta è stata presieduta dal dottor Fabio De Luca, nominato vice presidente nella riunione del 18 novembre 1976, dichiarata invalida dal Ministro del turismo e dello spettacolo, con lettera del 19 novembre, n. 2937 di protocollo, a causa della irregolare partecipazione alle votazioni del collaboratore artistico professor Lanza Tomasi, che, ai sensi della legge 14 agosto 1967, n. 800 — articolo 12 — non riveste la qualità di direttore artistico dell'Ente stesso.

Pertanto anche la seduta del 23 novembre 1976 deve essere considerata invalida, sia per la presenza del predetto Tomasi, sia

perchè priva della regolare presidenza, come da legge n. 800.

Di conseguenza tutte le delibere adottate nel corso della seduta del 23 novembre sono nulle a tutti gli effetti; tuttavia va rilevato il comportamento di pieno disprezzo per la legge dimostrato dal consigliere Ivo Grippo, il quale ha proposto di riconoscere al signor Pietro Pagnanelli un'anzianità convenzionale di 12 scatti, onde poter raggiungere il compenso, indicato dal professor Tomasi e dal sovrintendente, di lire 900.000 al mese; da notare che il precedente direttore di scena signor Antonelli aveva uno stipendio di circa 460.000 mensili.

Al signor Pagnanelli, amico del Tomasi, senza esperienza di teatri lirici, si riconosce uno stipendio doppio.

E tutto ciò in ossequio alla tanto conclamata austerità.

La verità è che i signori del Teatro dell'Opera giuocano col denaro pubblico, cercando di sistemare amici e conoscenti, nel disprezzo costante delle leggi.

Ho inoltrato alla Procura della Repubblica vari esposti e denunce, finora senza alcun esito; in che modo la legalità è tutelata dalla Magistratura? Ho presentato varie richieste di sequestro di documenti esistenti negli uffici della direzione artistica del Teatro, comprovanti gli illeciti rapporti fra il Tomasi e le agenzie teatrali; finora niente si è mosso. Devo forse ritenere che qualcuno voglia proteggere coloro che violano le leggi?

Invito il Ministero dello spettacolo a voler dichiarare invalida anche la seduta del 23 novembre, per i motivi esposti.

Denuncio formalmente il dottor Fabio De Luca, il sovrintendente Luca di Schiena, il consigliere Ivo Grippo e gli altri consiglieri responsabili per i reati riscontrabili.

Chiedo che sia fatta un'indagine sui rapporti fra il Lanza Tomasi ed il Pagnanelli.

Rinnovo la richiesta di essere sentito su questa oscura vicenda delle ripetute irregolarità, violazioni di legge, abusi di potere, ed eventuali interessi privati in atti di ufficio, che sembrano essere l'occupazione principale del consiglio di amministrazione del Teatro dell'Opera di Roma.

Invio la presente anche al Consiglio superiore della magistratura affinché apra una inchiesta sui motivi per cui la Procura della Repubblica ha finora mostrato un'ingiustificabile lentezza nel procedere contro i responsabili di gravi, ripetute ed arroganti violazioni di legge »,

gli interpellanti chiedono di conoscere se i fatti rispondono a verità e, in caso positivo, quale sia la valutazione del Governo per lo stato confusionale e di sperpero in contrasto con il clima di austerità che il Governo giustamente impone.

(2 - 00060)

TODINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per conoscere come spiegano la decisione adottata in data 18 gennaio 1977 dal Consiglio di amministrazione del Teatro dell'Opera di Roma, di cui è presidente il Sindaco di Roma, di respingere il parere espresso, su richiesta del Ministero del turismo e dello spettacolo, dal Consiglio di Stato il quale ha confermato il precedente parere espresso dall'Avvocatura generale dello Stato in ordine alla esatta interpretazione dell'articolo 12 della legge 14 agosto 1967, n. 800, che fa obbligo ai consigli di amministrazione degli enti lirici di nominare il direttore artistico fra « i musicisti più rinomati e di comprovata competenza teatrale », e non fra i musicologi.

L'interpellante chiede quale è la valutazione del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del turismo e dello spettacolo sul modo come è rispettata la legge dai pubblici amministratori dell'ente pubblico Teatro dell'Opera di Roma, i quali per vicacemete da mesi calpestano le leggi e disattendono le disposizioni dell'autorità vigilante, addirittura proclamando una assurda, illecita ed illegale autonomia, che loro consente il più assoluto disprezzo nei confronti delle leggi e dei pareri espressi da organi altissimi come l'Avvocatura generale dello Stato ed il Consiglio di Stato.

In particolare l'interpellante chiede di sapere se gli interpellati sono a conoscenza della opinione corrente secondo la quale la

illegale nomina a direttore artistico del professor Gioacchino Lanza Tomasi sarebbe dovuta ad accordi politici che impediscono al Ministro del turismo e dello spettacolo, quale organo di vigilanza, di far rispettare la legge nella lettera e nella sostanza.

Tale opinione peraltro è consolidata dal reiterato tentativo esperito dagli stessi organi del Ministero di ottenere, prima dalla Avvocatura generale dello Stato e poi dal Consiglio di Stato, pareri atti ad una interpretazione della legge difforme da quanto indicato dal legislatore.

Se tale opinione dovesse non corrispondere alla realtà delle cose, l'interpellante chiede di conoscere perchè si continua a tollerare che in un ente pubblico sottoposto alla sua vigilanza si continui a manifestare un atteggiamento di aperto disprezzo non solo in ordine alla corretta applicazione della legge che dovrebbe costituire un doveroso metodo amministrativo, indipendentemente dagli accordi e dagli affari politici sovrastanti e sottostanti, ma si giunga addirittura a respingere con protervia il parere espresso dal Consiglio di Stato e non conforme alle speciose ed arbitrarie aspettative di una amministrazione « pubblica » che sta assumendo sempre di più tutte le caratteristiche di una gestione politica mafiosa.

Chiede l'interpellante se le autorità competenti non ritengano giunto il momento di provvedere immediatamente alla restaurazione della legge temerariamente violata dal consiglio di amministrazione del Teatro dell'Opera di Roma, con protervia temeraria che sembra incoraggiata da autorevoli funzionari assai vicini al Ministro del turismo e dello spettacolo che pare abbiano accentuato il concetto di autonomia dell'Ente romano, in modo da far ingenerare nel sovrintendente e nei consiglieri di lui seguaci l'assurda tesi di una indipendenza interpretativa delle leggi spinta al punto di sfacciatamente calpestarle.

Per quanto esposto, l'interpellante chiede se il Ministro non ritenga opportuno di dover immediatamente intervenire per il ripristino della legalità insolentemente violata dal Sindaco di Roma e dai cosiddetti pubblici amministratori del Teatro dell'Opera di Roma.

(2 - 00075)

La seduta è tolta (*ore 19*).

Dott. PAOLO NALDINI

Consigliere vicario del Servizio dei resoconti parlamentari